

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 365

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale

(Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 dicembre 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D171/25

Roma, 31-12-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre 2025, recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante

«*Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201».*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è inteso a dare attuazione alla delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201, [recante Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi], nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119 [Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale].

In particolare, il presente provvedimento fa riferimento alle deleghe di cui alle lettere *b*) ed *e*) del citato articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022 di cui si riporta il testo:

- “*b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010”;*
- “*e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi”.*

Sotto il profilo procedimentale, l'articolo 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023 prevede che “*i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119 e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare, nonché del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari”.*

Premesso che la delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 201 del 2023 nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022, riguarda più materie, occorre individuare l'ambito di applicazione di ciascuna delle statuzioni previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023 in riferimento alla delega effettivamente esercitata con il presente provvedimento.

Con riguardo alle amministrazioni proponenti per i profili di rispettiva competenza, posto che le disposizioni previste dal provvedimento disciplinano l'adeguamento delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate, attraverso modifiche al sistema di reclutamento e alle progressioni di carriera dei sottufficiali, al fine del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, e la possibilità per i volontari in ferma prefissata di

partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate, nelle materie oggetto di regolamentazione non si ravvisano ambiti di competenza, che richiedano l'acquisizione del concerto del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo alla necessità di acquisire l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si evidenzia che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 201 del 2023, non ne prevede l'acquisizione relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b*) ed *e*), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

In relazione, infine, alla previsione di sentire il Consiglio centrale di rappresentanza militare, si rappresenta che il citato Organo collegiale è stato sostituito con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di cui all'articolo 1476 e seg. del Codice, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In particolare, gli Organi della rappresentanza hanno cessato di svolgere le relative funzioni a seguito del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 2 aprile 2024, adottato ai sensi dell'articolo 19 della legge 28 aprile 2022, n. 46, e degli articoli 2257, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In linea con il processo di revisione dello strumento militare avviato dalla citata legge n. 119 del 2022, e dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, che ha incrementato di 10.000 unità le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, il provvedimento è volto al raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare (160.000 unità entro il 2033), garantendo un rapporto funzionale fra categorie, ruoli e gradi, secondo criteri di efficienza e organicità fissati dalla delega, incidendo sul sistema di reclutamento (compresi *iter* formativi e ferme associati), e sulla progressione di carriera dei sottufficiali, consentendone un armonico sviluppo.

Il provvedimento è composto di tre articoli che riguardano le seguenti materie:

- articolo 1 - *Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;*
- articolo 2 - *Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate;*
- articolo 3 - *Clausola di invarianza finanziaria.*

Gli interventi normativi previsti dal provvedimento, necessari a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare, sono effettuati apportando al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, d'ora in avanti denominato "COM", le necessarie modificazioni mediante la tecnica della novella, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo Codice.

Articolo 1 (*Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare).*

Il raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del COM, pur rappresentando un traguardo di natura quantitativa, necessita di interventi normativi che concorrono alla sua realizzazione anche in termini qualitativi, realizzando, quindi, un'ottimale ripartizione del personale militare tra le diverse categorie e ruoli.

CATEGORIE	RUOLI	ESERCITO ITALIANO	MARINA MILITARE	AERONAUTICA MILITARE	TOTALE	%
UFFICIALI	UFFICIALI	9.800	4.741	6.100	20.641	12,90
SOTTUFFICIALI	MARESCIALLI	6.950	6.200	8.475	46.659	29,16
	SERGENTI	11.350	4.834	8.850		
GRADUATI	VOLONTARI SP	40.000	10.505	8.825	92.700	57,94
MILITARI DI TRUPPA	VOLONTARI FT	4.950	1.760	2.250		
	VOLONTARI FI	20.050	2.010	2.350		
	TOTALE	93.100	30.050	36.850	160.000	100

Al riguardo, in linea con i principi espressi dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), della legge 119 del 2022, le modifiche contenute nel presente articolo intervergono sulle norme del COM che descrivono il modello professionale delle Forze armate, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento.

In particolare, le nuove disposizioni, andando ad agire, in maniera sistematica, sull'attrattività delle leve reclutative e sullo sviluppo di taluni profili di carriera, permetteranno il raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare, garantendo un funzionale rapporto fra categorie, ruoli e gradi, in coerenza con i criteri di efficienza e organicità fissati dalla delega.

Le disposizioni oggetto di intervento afferiscono alle seguenti aree tematiche e sono volte a consentire un corretto sviluppo delle progressioni di carriera:

- sistema di reclutamento, unitamente agli *iter* formativi e alle ferme associati;
- progressione di carriera dei sottufficiali.

In particolare al **comma 1**:

➤ la **lettera a)** modifica la rubrica dell'articolo 725 (*Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione*); rivisita il comma 1 introducendo la figura dell'aspirante nel percorso formativo presso l'Accademia militare dell'Esercito (in analogia a quanto previsto per la Marina militare e l'Aeronautica militare - vedasi, al riguardo, l'articolo 588 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, d'ora in avanti denominato "TUOM") e prevedendo espressamente, sia per quest'ultimo che per gli Ufficiali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario la circostanza che "*il nuovo ordine di anzianità sia determinato con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento*"; abroga il comma 1-*bis* nella considerazione che gli Ufficiali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario sono stati inseriti nel novero degli ufficiali di cui al comma 1; modifica il comma 2 disciplinando, anche per la figura dell'aspirante: l'ammissione a ripetere l'anno di corso in caso di "*mancato superamento per una sola volta di uno degli anni del corso*", l'attribuzione dell'anzianità "*degli ufficiali insieme ai quali hanno superato il corso*" in caso di "*superamento*" ovvero l'iscrizione in ruolo, nell'ipotesi di superamento del corso con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute.

La lettera in commento nell'introdurre, altresì, i commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, nel rispetto del principio di equiordinazione delle carriere degli ufficiali delle Forze armate, appartenenti a ruoli omologhi e preposti a funzioni similari, è volta a prevedere:

- la nomina al grado di sottotenente solo per coloro che hanno completato, con esito favorevole, il terzo anno del ciclo formativo presso l'Accademia militare (anziché dal termine del secondo anno di corso);
- il conferimento della decorrenza giuridica della nomina al grado di sottotenente alla data di acquisizione del grado di aspirante;
- la nomina ad aspirante al termine del secondo anno di corso ovvero la circostanza che tale nomina decorra a partire dai corsi di formazione in Accademia avviati dall'anno 2024;

- una “clausola di salvaguardia” volta a consentire l’adozione di specifiche disposizioni di Forza armata che, mediante il discendente regolamento d’istituto, possano derogare alla previsione dell’obbligo di alloggiamento e pernottamento presso le sedi degli istituti di formazione attualmente prevista dall’articolo 591, comma 2 del TUOM;
- la **lettera b)**, nel rivisitare le disposizioni di cui all’articolo 726, comma 2, del COM, (*Mancato superamento del corso di applicazione*) include espressamente gli Ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali, ammessi anch’essi ai corsi di studio per il conseguimento della laurea specialistica in ingegneria, tra quelli aventi titolo a fruire dell’istituto della proroga fino a un massimo di due anni per il completamento del ciclo di studi, al pari degli Ufficiali appartenenti al Corpo degli ingegneri e al Corpo sanitario dell’Esercito italiano;
- la **lettera c)** modifica l’articolo 760 del COM, (*Svolgimento dei corsi e nomina nel grado*) introducendo il comma 2-bis; viene così realizzato, in tema di ferme, l’allineamento della disciplina degli allievi marescialli, reclutati mediante concorso pubblico [articolo 679, comma 1, lett. a) del COM], a quella degli allievi ufficiali delle accademie militari (articolo 724 del COM), al fine di salvaguardare l’investimento formativo promosso dalle Forze armate. Il disposto dell’articolo 724 prevede infatti, per gli allievi ufficiali delle accademie militari, un sistema di ferme modulare e proporzionato rispetto al titolo di studio conseguibile al termine degli *iter* accademici svolti presso gli istituti di formazione delle Forze armate, (a partire dal terzo anno di corso, dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea magistrale della durata di cinque anni, elevati a quindici in caso di laurea magistrale della durata di sei anni).
- Per gli allievi marescialli, la presente modifica è volta a introdurre una ferma di cinque anni, in relazione alla durata dell’*iter* di studio presso le scuole militari (corsi di laurea triennali).
- la **lettera d)** modifica l’articolo 1798 del COM (*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*), inserendo il comma 6-bis al fine di prevedere per gli aspiranti ufficiali (frequentatori del terzo anno delle Accademie) il trattamento economico dei sottotenenti o guardiamarina in servizio permanente. La novella in sostanza ripristina (estendendola agli aspiranti dell’Accademia militare), la disposizione di cui all’articolo 1 della legge del 24 settembre 1977, n. 717, recante “Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari”, abrogata dal COM, che riconosceva agli allievi dell’Accademia navale e dell’Accademia aeronautica - all’atto della nomina ad aspirante ufficiale, all’inizio del terzo anno di corso - il trattamento economico del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La richiamata norma, la cui abrogazione erroneamente non è stata a suo tempo accompagnata dalla contestuale introduzione della connessa disciplina nel COM, in realtà da allora ha continuato a essere applicata per l’Accademia navale e l’Accademia Aeronautica in forza dell’articolo 2186, comma 1, lettera c) del COM (*Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti*), laddove è stato sancito che l’entrata in vigore del COM non potesse produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto alla normativa previgente in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto difesa e sicurezza. La misura emendativa in esame si limita a formalizzare una legittima situazione di fatto riguardante gli aspiranti ufficiali dell’Accademia navale e dell’Accademia aeronautica e a riconoscere il medesimo trattamento economico di questi ultimi anche ai neo introdotti aspiranti ufficiali frequentatori del terzo anno di corso presso l’Accademia militare [vds lettera a)], frequentatori che già percepiscono detto trattamento nell’attuale veste di sottotenenti in servizio permanente;
- la **lettera e)** introduce l’articolo 2196-bis.1, nel COM, (*Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare*), al fine di ampliare, fino al 2033, la possibilità di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali, in favore del personale in servizio permanente, appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e graduati. In particolare, il limite di età per il personale in servizio dei citati ruoli, che può partecipare ai concorsi, viene elevato a quarant’anni, per realizzare una sostanziale omogeneità con le previsioni contenute nell’articolo 653, comma 1, lettera a), del COM, relative agli ufficiali in ferma prefissata.

- **la lettera f)** modifica l'articolo 2197-ter.1, comma 1, del COM, (*Reclutamento straordinario per il ruolo marescialli*) al fine di consentire, attraverso appositi concorsi per titoli da indire negli anni 2026 e 2027, il completamento del processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi negli anni precedenti, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie; è stata, altresì, prevista l'abrogazione dei commi 3-bis e 3-ter in quanto le disposizioni in esse riportate, fanno diretto riferimento al comma 1, ora sostituito.
 - **la lettera g)** introduce l'articolo 2197-quater.1, nel COM, (*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*) per consentire, attraverso un apposito concorso per titoli, il transito nel ruolo marescialli al personale appartenente ai ruoli sergenti e graduati in possesso di particolari titoli di studio. Ciò al fine di poter valorizzare al meglio, in termini di impiego, il personale con specifiche competenze e professionalità riferibili, in particolare, all'ambito tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario;
 - **la lettera h)** introduce l'articolo 2197-septies nel COM, (*Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento*) che, ad integrazione della formula di flessibilità istituita dall'articolo 690-bis (*Ulteriori modalità per il reclutamento dei sergenti*), di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, riporta una specifica previsione volta a consentire alle Forze armate, fino all'anno 2030, la possibilità di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, finalizzati a reclutare sergenti cosiddetti a "nomina diretta", ovverosia provenienti dalla vita civile, in caso di specifiche esigenze funzionali (a similitudine di quanto previsto per i marescialli all'articolo 682, comma 5-bis, del COM).
- L'articolo disciplina altresì, lo stato giuridico del personale in questione durante la frequenza del corso di formazione e l'ordine di iscrizione in ruolo rispetto al personale reclutato ai sensi degli articoli 690 e 690-bis del COM.

Articolo 2 (*Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate*). Reca disposizioni volte a consentire maggior dinamismo e flessibilità ai percorsi di carriera del personale militare, prevedendo un reclutamento nel ruolo sergenti, riservato ai volontari in ferma prefissata quadriennale e triennale.

In particolare al **comma 1**:

- **la lettera a)** introduce l'articolo 690-bis, COM, (*Ulteriori modalità per il reclutamento dei sergenti*), il quale prevede l'implementazione delle modalità di reclutamento dei sergenti, al fine di ampliare l'accesso a tale categoria di sottufficiali a personale di età anagrafica non elevata, al contempo già in possesso di una sufficiente esperienza militare. Il reclutamento si realizza attraverso un concorso straordinario, attivabile in base alle esigenze delle Forze armate e riservato alla figura del volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e a quella del volontario in ferma prefissata triennale (VFT), in quanto:
 - già in possesso di una sufficiente esperienza militare;
 - caratterizzata da elevata flessibilità d'impiego sotto i profili professionale e personale;
 - in grado di assicurare, rispetto al personale volontario in servizio permanente una più giovane età di accesso al ruolo, per consentire un investimento formativo di lunga durata, e una più ampia permanenza temporale nel ruolo dei sergenti, con conseguente miglioramento delle capacità professionali conseguibili nelle funzioni operative e tecniche tipiche del ruolo.

Inoltre, al fine di armonizzare la nuova disciplina con il vigente sistema di reclutamento dei sergenti, è stato previsto che l'accesso del personale volontario in ferma triennale avvenga mediante concorso per titoli ed esami, al fine di immettere nella categoria dei sottufficiali i candidati che si distinguono tra i parigrado, e sia consentito nel massimo del quindici per cento del totale dei posti messi a concorso nella procedura per titoli ed esami del concorso ordinario di cui

all’articolo 690, comma 1, lettera *a*), sottraendo tale percentuale ai posti già dedicati al limite massimo del sessanta per cento, in modo da rispettare il meccanismo di transito nella categoria superiore del personale graduato più anziano e garantire flessibilità alla Forza armata in sede di predisposizione dei bandi di concorso.

Gli ulteriori requisiti di partecipazione al concorso, nonché i titoli di merito, saranno determinati con l’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 690, comma 3, del COM. Si evidenzia, infine, che l’intervento in questione non genera criticità sotto l’aspetto dell’equiordinazione con le Forze di polizia, atteso che la figura del volontario in ferma prefissata non è contemplata dagli ordinamenti di queste ultime.

- **la lettera *b*)** modifica l’articolo 773, comma 1, del COM, (*Corso di formazione basico*), in coerenza con l’introduzione dell’articolo 690-bis, al fine di includere, tra i frequentatori del corso di formazione, anche il personale appartenente alle categorie dei volontari in ferma prefissata (VFP4 e VFT).
- **la lettera *c*)** modifica l’articolo 774, comma 1, del COM, (*Stato giuridico dei frequentatori*) riformulandolo in coerenza con l’introduzione dell’articolo 690-bis, che estende al personale volontario in ferma prefissata la possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sergenti. In conseguenza del fatto che i corsi di formazione per i sergenti saranno frequentati sia dai volontari in servizio permanente, sia da personale volontario in ferma prefissata, il riferimento ai rispettivi ruoli di provenienza è necessario a ricoprendere entrambe le categorie di frequentatori.

Analoghe previsioni sono contenute nell’articolo 762, comma 3, del COM, relativamente ai frequentatori dei corsi per i marescialli (aperti sia al personale civile, sia al personale militare in servizio).

Articolo 3 (*Clausola di invarianza finanziaria*). Stabilisce che dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico a carico del bilancio dello Stato.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante

«Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201».

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è inteso a dare attuazione alla delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201 (recante “Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi”) nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119 (Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al governo per la revisione dello strumento militare nazionale).

In particolare, il presente provvedimento dà attuazione alle deleghe di cui alle lettere *b) ed e)* del citato articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022, di cui si riporta il testo:

“*b)* revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010”;

“*e)* previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi”.

In linea con il processo di revisione del “Modello professionale delle Forze armate” avviato dalla legge n. 119 del 2022, e proseguito con il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201, il provvedimento consente l'aggiornamento di specifiche norme contenute nel Codice dell'ordinamento militare al fine di migliorare la funzionalità dello strumento militare e di attualizzare talune specifiche procedure anche attraverso la proroga o la revisione delle stesse.

Le modifiche previste dal presente decreto sono, quindi, volte al conseguimento, entro l'anno 2033, del modello professionale definito a 160.000 unità dal decreto legislativo n. 185 del 2023, consentendo, al contempo, un armonico sviluppo delle progressioni di carriera, che favoriscano il sistema di alimentazione dei ruoli del personale. In particolare, il provvedimento è volto al raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare, garantendo un rapporto funzionale fra categorie, ruoli e gradi, secondo criteri di efficienza e organicità fissati dalla delega, incidendo sul sistema di reclutamento (compresi *iter* formativi e ferme associati), e sulla progressione di carriera dei sottufficiali; le nuove disposizioni sono intese, altresì, a consentire maggiore flessibilità ai percorsi di carriera del personale militare, prevedendo il reclutamento dei volontari in ferma prefissata nei ruoli dei sergenti e la possibilità per i medesimi di frequentare il corso di formazione previsto per i volontari in servizio permanente.

Nel rispetto di quanto stabilito dai principi e criteri direttivi relativi alla delega esercitata, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e i reclutamenti estesi ad altre categorie di personale sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente.



Il provvedimento è composto di tre articoli che riguardano le seguenti materie:

- articolo 1 - *Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;*
- articolo 2 - *Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate;*
- articolo 3 - *Clausola di invarianza finanziaria.*

Gli interventi normativi previsti dal provvedimento, necessari a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare, sono effettuati apportando al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare (d'ora in avanti denominato "COM"), le necessarie modificazioni mediante la tecnica della novella, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo Codice.

Articolo 1 - Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare.

L'**articolo 1**, attraverso l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 119 del 2022, opera degli aggiornamenti al COM allo scopo di ottimizzare gli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del COM.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)** modifica la rubrica dell'articolo 725 (Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione); rivisita il comma 1 introducendo la figura dell'aspirante nel percorso formativo presso l'Accademia militare dell'Esercito (in analogia a quanto previsto per la Marina militare e l'Aeronautica militare - vedasi, al riguardo, l'articolo 588 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, d'ora in avanti denominato "TUOM") e prevedendo esplicitamente, sia per quest'ultimo che per gli Ufficiali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario la circostanza che "*il nuovo ordine di anzianità sia determinato con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento*"; abroga il comma 1-bis nella considerazione che gli Ufficiali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario sono stati inseriti nel novero degli ufficiali di cui al comma 1; modifica il comma 2 disciplinando, anche per la figura dell'aspirante: l'ammissione a ripetere l'anno di corso in caso di "*mancato superamento per una sola volta di uno degli anni del corso*", l'attribuzione dell'anzianità "*degli ufficiali insieme ai quali hanno superato il corso*" in caso di "*superamento*" ovvero l'iscrizione in ruolo, nell'ipotesi di superamento del corso, con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute.

La lettera in commento nell'introdurre, altresì, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, nel rispetto del principio di equiordinazione delle carriere degli ufficiali delle Forze armate, appartenenti a ruoli omologhi e preposti a funzioni similari, è volta a prevedere:

- la nomina al grado di sottotenente solo per coloro che hanno completato, con esito favorevole, il terzo anno del ciclo formativo presso l'Accademia militare (anziché dal termine del secondo anno di corso);
- il conferimento della decorrenza giuridica della nomina al grado di sottotenente alla data di acquisizione del grado di aspirante;
- la nomina ad aspirante al termine del secondo anno di corso ovvero la circostanza che tale nomina decorra a partire dai corsi di formazione in Accademia avviati dall'anno 2024;



- una “clausola di salvaguardia” volta a consentire l’adozione di specifiche disposizioni di Forza armata che, mediante il discendente regolamento d’istituto, possano derogare alla previsione dell’obbligo di alloggiamento e pernottamento presso le sedi degli istituti di formazione attualmente prevista dall’articolo 591, comma 2 del TUOM.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera b)**, nel rivisitare le disposizioni di cui all’articolo 726, comma 2, del COM, (*Mancato superamento del corso di applicazione*) include espressamente gli Ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali tra quelli aventi titolo a fruire dell’istituto della proroga fino a un massimo di due anni per il completamento del ciclo di studi, al pari degli Ufficiali appartenenti al Corpo degli ingegneri e al Corpo sanitario dell’Esercito italiano.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera c)** modifica l’articolo 760 del COM, (*Svolgimento dei corsi e nomina nel grado*), attraverso l’inserimento del comma 2-bis che allinea, in tema di ferme, la disciplina degli allievi marescialli, reclutati mediante concorso pubblico, [articolo 679, comma 1, lett. a) del COM], a quella degli allievi ufficiali delle Accademie militari (articolo 724 del COM), al fine di salvaguardare l’investimento formativo posto in essere dalle Forze armate. Il disposto dell’articolo 724 prevede infatti, per gli allievi ufficiali delle Accademie militari, un sistema di ferme modulare e proporzionato rispetto al titolo di studio conseguibile al termine degli iter accademici (a partire dal terzo anno di corso, è prevista una ferma di dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea magistrale della durata di cinque anni, elevati a quindici in caso di laurea magistrale della durata di sei anni). Per gli allievi marescialli, la proposta di modifica normativa all’articolo 760 del COM, mira a introdurre una ferma di cinque anni, in relazione alla durata dell’iter di studio presso gli Istituti di formazione (corsi di laurea triennali).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera d)** modifica l’articolo 1798 del COM (*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*), inserendo il comma 6-bis al fine di prevedere per gli aspiranti ufficiali (frequentatori del terzo anno delle Accademie), in relazione a quanto previsto dall’articolo 2268, comma 1, numero 736, il trattamento economico dei sottotenenti o guardiamarina in servizio permanente. La novella ripristina (estendendola agli aspiranti dell’Accademia militare), la disposizione di cui all’articolo 1 della legge 24 settembre 1977, n. 717, recante “Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari”, abrogata dal COM, che riconosceva agli allievi dell’Accademia navale e dell’Accademia aeronautica - all’atto della nomina ad aspirante ufficiale, all’inizio del terzo anno di corso - il trattamento economico del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La richiamata norma, la cui abrogazione erroneamente non è stata a suo tempo accompagnata dalla contestuale introduzione della connessa disciplina nel COM, in realtà da allora ha continuato a essere applicata per l’Accademia navale e l’Accademia Aeronautica in forza dell’articolo 2186, comma 1, lettera c) del COM (*Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti*), laddove è stato sancito che l’entrata in vigore del COM non potesse produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto alla normativa previgente in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto difesa e sicurezza. La disposizione in linea con quanto disposto alla lettera a), mira ad introdurre una previsione di legge che formalizzi la circostanza che tutti gli allievi delle Accademie che rivestono la qualifica di “aspirante ufficiale”, abbiano diritto alla corresponsione del trattamento economico iniziale spettante al sottotenente in servizio permanente e trova applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del COM.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- la **lettera e)** introduce l'articolo 2196-bis.1 (*Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*) nell'ottica di ampliare la possibilità di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali, in favore del personale in servizio permanente, appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e graduati. In particolare, il limite di età per il personale in servizio partecipante ai concorsi viene elevato a 40 anni, per realizzare una sostanziale omogeneità con le previsioni contenute nell'articolo 653, comma 1, lettera *a*), del COM, relative agli ufficiali in ferma prefissata.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera f)** modifica l'articolo 2197-ter.1 (*Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli*), mediante la sostituzione del comma 1, consentendo, in via eccezionale, per gli anni 2026 e 2027, il reclutamento a nomina diretta, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 30 marescialli in servizio permanente, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. È stata, altresì, prevista l'abrogazione dei commi 3-bis e 3-ter, in quanto le disposizioni in esse riportate fanno diretto riferimento al comma 1, ora sostituito.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli verranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per gli anni 2026 e 2027, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e la relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del COM, così come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- la **lettera g)** prevede l'introduzione dell'articolo 2197-quater.1 (*Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*), volto a consentire, attraverso apposito concorso per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il transito nel ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sergenti e ai graduati.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera h)**, introduce l'articolo 2197-septies (*Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento*) che, fino al 2033, consente alle Forze armate, in caso di specifiche esigenze funzionali e condizioni (a similitudine di quanto previsto per i marescialli dall'articolo 682, comma 5-bis, del COM), la possibilità di bandire concorsi, per titoli ed esami, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, finalizzati a reclutare sergenti a nomina diretta, tra i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 – Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate.

L'**articolo 2**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*) della legge n. 119 del 2022, mira ad agevolare le progressioni di carriera del personale volontario in ferma prefissata, ampliando le modalità di accesso al ruolo sergenti e consentendo, così, maggior dinamismo e flessibilità ai percorsi di carriera del personale militare.

In particolare, al **comma 1**:



- **la lettera a)** introduce l'articolo 690-bis, del COM, (*Ulteriori modalità per il reclutamento dei sergenti*), il quale prevede la possibilità di accesso al ruolo sergenti, da parte dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT) e, per il periodo transitorio, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

La nuova modalità di reclutamento dei sergenti prevede che l'accesso della citata categoria di personale (VFP4 e VFT) avvenga mediante concorso per titoli ed esami, al fine di immettere nella categoria dei sergenti i candidati più meritevoli, e sia consentito in misura non superiore al 15 % dei posti a concorso destinati alla procedura per titoli ed esami del concorso ordinario, di cui all'articolo 690, comma 1, lettera a) (*Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti*), sottraendo pertanto tale percentuale dal limite massimo del 60% dei posti annui disponibili.

In tal modo, non si determinano interferenze con il meccanismo di transito nella categoria superiore del personale più anziano appartenente alla categoria dei graduati e, al contempo, è garantita la più ampia flessibilità alla Forza armata in sede di predisposizione dei bandi di concorso.

Gli ulteriori requisiti di partecipazione al concorso, nonché i titoli di merito, saranno determinati con l'adozione del decreto ministeriale, di cui al comma 3 dell'articolo 690 del Codice.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i reclutamenti dei sergenti verranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente.

- **la lettera b)** modifica l'articolo 773, comma 1, del COM (*CORSO DI FORMAZIONE BASICO*), in coerenza con l'introduzione dell'articolo 690-bis, al fine di includere, tra i frequentatori del corso di formazione, anche il personale appartenente alle categorie dei volontari in ferma prefissata.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **la lettera c)** modifica l'articolo 774, comma 1, del COM, (*STATO GIURIDICO DEI FREQUENTATORI*) riformulandolo in coerenza con l'introduzione dell'articolo 690-bis, che estende al personale volontario in ferma prefissata (VFP) la possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sergenti. In conseguenza del fatto che i corsi di formazione per i sergenti saranno frequentati sia dai volontari in servizio permanente, sia da personale volontario in ferma prefissata, il riferimento ai rispettivi ruoli di provenienza è necessario a ricoprendere entrambe le categorie di frequentatori. Analoghe previsioni sono contenute nell'articolo 762, comma 3, del COM, relativamente ai frequentatori dei corsi marescialli (aperti sia al personale civile, sia al personale militare in servizio).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 – Clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

«Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che alla lettera b), reca la delega per la revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e alla lettera e), reca la delega per la previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;
- VISTA la legge 28 novembre 2023, n. 201 recante «*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che reca la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 5 agosto 2022, n. 119;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «*Codice dell'ordinamento militare*»;
- VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «*Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119*»;
- SENTITE le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
- UDITO il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ____/2025, emesso nell'adunanza del _____;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;



SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare)

1. Al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 725:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.»;

3) il comma 1-bis è abrogato;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che:

a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali insieme ai quali hanno superato il corso;

b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;

5) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I sottotenenti di cui al comma 1 sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi della Forza armata e secondo quanto previsto dal regolamento dell'Istituto.

2-ter. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.

2-quater. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in Accademia avviati dall'anno 2024.

2-quintus. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.»;

b) all'articolo 726, comma 2, dopo la parola «normali» sono inserite le seguenti: «dell'Arma dei trasporti e dei materiali,»;

c) all'articolo 760, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.»;

d) all'articolo 1798, dopo il comma 6 è inserito il seguente:



«6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736, gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente Codice.».

e) dopo l'articolo 2196-bis è inserito il seguente:

«Art. 2196-bis.1. *Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. Fino all'anno 2033, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 652 è elevato a 40 anni per il personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;

f) all'articolo 2197-ter.1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, è autorizzato, per il biennio 2026 - 2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 30 marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa;

2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.»;

g) dopo l'articolo 2197-quater è inserito il seguente:

«Art. 2197-quater.1. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*.

1. Fino all'anno 2033, per specifiche esigenze delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea prevista dal bando di concorso;

b) età non superiore a 52 anni;

c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.

Il numero dei posti a concorso in applicazione del presente comma non può superare il 20 per cento dell'entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b).

2. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b), è ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;

h) dopo l'articolo 2197-sexies è inserito il seguente:

«Art. 2197-septies. *Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento*.

1. Fino all'anno 2030, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per



il reclutamento di personale con il grado di sergente. Ai predetti concorsi partecipano i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

2. I concorsi di cui al comma 1 possono essere banditi nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle dotazioni previste dall'articolo 798-bis.

3. Il numero massimo dei posti banditi per i concorsi di cui al comma 1, è stabilito in misura non superiore al 5 per cento delle vacanze organiche di cui al comma 2.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, sono stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 690, comma 3.

5. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1:

a) è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi, nonché un tirocinio complementare;

b) durante la frequenza dei corsi di cui alla lettera a) assume la qualità di allievo e lo stato giuridico di volontario in ferma iniziale.

6. Le modalità di svolgimento e la durata dei corsi e dei tirocini di cui al comma 5, lettera a), sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o autorità dagli stessi delegata.

7. L'anzianità relativa del personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, è determinata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione e di specializzazione.

8. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, è iscritto in ruolo con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo dei sergenti proveniente dai concorsi di cui agli articoli 690 e 690-bis, nell'anno di riferimento.

9. I candidati che non superano i corsi di cui al comma 5, lettera a), sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. Il periodo di durata dei corsi non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».

Art. 2

(Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate)

1. Al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 690 è inserito il seguente:

«Art. 690-bis. Ulteriori modalità per il reclutamento dei sergenti.

1. In relazione alle specifiche esigenze funzionali, ciascuna Forza armata può bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno maturato almeno:

a) quarantadue mesi in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;

b) diciotto mesi in qualità di volontario in ferma prefissata triennale nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 690, comma 1, lettera a).

2. I volontari in ferma prefissata di cui al comma 1, utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso di cui all'articolo 773, al termine del quale, qualora dichiarati idonei, conseguono la nomina a sergente e sono iscritti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.»;

b) all'articolo 773, comma 1, dopo le parole «I volontari», sono inserite le seguenti: «in ferma prefissata di cui all'articolo 690-bis e i volontari»;



c) all'articolo 774, comma 1, le parole «dei volontari in servizio permanente», sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo di provenienza all'atto dell'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 773.».

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di decreto legislativo recante «*Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201*», non è soggetto ad AIR in quanto prevede disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 27 NOV 2025

Il Vice Capo Ufficio Legislativo Vicario

VISTO 5 DIC 2025
Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e
Legislativi

7509 | 10-3-1

75635

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante «*Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201*».

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento ha l'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare con gli accresciuti impegni delle Forze armate nei contesti nazionali e internazionali. In linea con il processo di revisione dello strumento militare avviato dalla legge delega n. 119 del 2022 e dal decreto legislativo attuativo 23 novembre 2023, n. 185 (che ha incrementato di 10.000 unità le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare), il provvedimento è volto al raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare, garantendo un rapporto funzionale fra categorie, ruoli e gradi, secondo criteri di efficienza e organicità fissati dalla delega, incidendo sul sistema di reclutamento e sulla progressione di carriera dei sottufficiali per dare attuazione alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.

In particolare, il presente provvedimento fa riferimento alle deleghe presenti alle lettere *b*) ed *e*) dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022 di cui si riporta il testo:

- *b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;*
- *e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi.*

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo e con gli impegni assunti a livello internazionale, in quanto l'incremento di 10.000 unità disposto dal d.lgs. n. 185 del 2023 necessita di interventi normativi che concorrono alla sua realizzazione anche in termini qualitativi, realizzando, quindi, un'ottimale ripartizione del personale militare tra le diverse categorie e ruoli.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal *Codice dell'ordinamento militare*, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare dal Libro quarto *Personale militare*, Titolo III *Formazione e addestramento*, Capo II *Ufficiali in servizio permanente* e Capo V *Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* nonché dal medesimo Libro quarto, Titolo II *Reclutamento*, Capo V *Sergenti e sovrintendenti*.

Inoltre, viene modificato il Libro nono *Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*, Titolo II *Disposizioni transitorie*, Capo II *Disposizioni particolari*, Sezione IV *Personale militare*.

Nella specifica materia è di rilievo anche la legge 5 agosto 2022, n. 119 recante *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale* e il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185 recante *Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119.* Infine, l'articolo 2, “*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*” della legge 28 novembre 2023, n. 201, recante “*Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini di integrazione, modificazione e abrogazione di disposizioni previste dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. In particolare:

➤ **all'articolo 1:**

- ✓ modifica gli articoli:
 - 725, introducendo la figura dell'aspirante, in analogia a quanto previsto per la Marina militare e l'Aeronautica militare;
 - 726, recante *Mancato superamento del corso di applicazione* uniformandone la disciplina al novellato articolo 725;
 - 760, realizza in tema di ferme, l'allineamento della disciplina degli allievi marescialli, reclutati mediante concorso pubblico a quella degli allievi ufficiali delle accademie militari al fine di salvaguardare l'investimento formativo effettuato dalle Forze armate;
 - 1798, inserendo il comma 6-bis al fine di prevedere per gli aspiranti ufficiali (frequentatori del terzo anno delle Accademie) il trattamento economico dei sottotenenti o guardiamarina in servizio permanente;
 - 2197-ter.1, al fine di consentire, attraverso appositi concorsi per titoli da indire negli anni 2026 e 2027, il completamento del processo di transito nel ruolo marescialli, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie;
- ✓ inserisce gli articoli:
 - 2196-bis.1, recante *Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* al fine di ampliare la possibilità di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali, in favore del personale in servizio permanente, appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e graduati;
 - 2197-quater.1, per consentire, attraverso un apposito concorso per titoli, il transito nel ruolo marescialli al personale appartenente ai ruoli sergenti e graduati in possesso di particolari titoli di studio;
 - 2197-septies, volto a consentire alle Forze armate, fino all'anno 2030, la possibilità di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, finalizzati a reclutare sergenti cosiddetti a “nomina diretta”, ovverosia provenienti dalla vita civile, in caso di specifiche esigenze funzionali;

➤ **all'articolo 2:**

- ✓ modifica gli articoli:
 - 773, al fine di includere, tra i frequentatori del corso di formazione, anche il personale appartenente alle categorie dei volontari in ferma prefissata;
 - 774, per estendere al personale volontario in ferma prefissata la possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sergenti;

- ✓ inserisce l'art. 690-bis, prevedendo l'implementazione delle modalità di reclutamento dei sergenti, al fine di ampliare l'accesso a tale categoria di sottufficiali a personale di età anagrafica non elevata, al contempo già in possesso di una sufficiente esperienza militare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio della delega, oggetto, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materie da sempre disciplinate con norme primarie.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento non ha alcun riflesso sull'ordinamento degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, come meglio specificato nella Parte I, numero 3, della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*, numero 2), del provvedimento prevede l'abrogazione espressa del comma 1-bis, dell'articolo 725, del d.lgs. n. 66 del 2010.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201 secondo i principi e criteri di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi successivi (per completezza si precisa che il decreto interministeriale richiamato al comma 4, dell'articolo 2197-septies, del d.lgs. n. 66 del 2010, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), dello schema, è lo stesso decreto già previsto dal vigente articolo 690, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

**AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA
ROMA**
pec: udc@postacert.difesa.it

Prot. N. 901/2025

OGGETTO: Osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.

^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: M_D A3DFB29 REG2025 0054438 del 21-11-2025.

^^^^^^^^^^^^^

1. AMUS – Aeronautica, nell’esercizio delle prerogative di cui agli articoli 1475-1479-bis del Codice dell’Ordinamento Militare, formula le proprie iniziali osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo trasmesso dal Gabinetto del Ministro con nota del 21 novembre 2025.

Dette osservazioni hanno l’obiettivo di contribuire alla migliore coerenza del provvedimento con i criteri di delega di cui all’art. 9 della legge 119/2022 e con il quadro normativo vigente. Proprio per l’importanza della tematica, AMUS auspica che l’iter possa svolgersi attraverso un confronto trasparente e completo, in modo da consentire alle rappresentanze sindacali del personale di formulare contributi realmente utili e coerenti con la complessità ordinamentale e funzionale della materia.

A tale riguardo, si ritiene doveroso segnalare che il termine previsto del 1° dicembre p.v. – pari a meno di dieci giorni calendariali dalla ricezione dello schema – risulta particolarmente ristretto per effettuare un’analisi compiuta di una riforma così estesa e profonda: AMUS confida pertanto nella possibilità di valutare un ampliamento della finestra temporale, così da consentire una riflessione più completa e un contributo più strutturato, nell’interesse dell’Amministrazione e del personale.

In funzione del necessario confronto, questa APCSM è già impegnata nell’esame dell’articolato, con l’obiettivo di formulare osservazioni puntuali tese a migliorare l’efficienza complessiva del progetto di revisione dello strumento militare, osservazioni che si intendono portare anche all’attenzione parlamentare e, specificamente, delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

2. AMUS comprende e condivide le finalità generali espresse dal Dicastero nella nota trasmessa – in particolare il perseguitamento del modello professionale a 160.000 unità entro il 2033 e la valorizzazione delle progressioni interne dei volontari – ma rileva sin d'ora che diversi articoli dello schema risultano di complessa riconduzione alla delega o presentano profili di incoerenza sistemica.

Deve infatti rilevarsi che, dall'analisi preliminare svolta, emergono quattro aree critiche principali:

a) Possibile eccesso di delega

Alcune disposizioni modificano istituti cardine dell'ordinamento (percorsi formativi degli ufficiali, criteri di anzianità, nuovi vincoli di ferma, canali concorsuali esterni) non espressamente contemplati dai criteri di delega, che sono invece finalizzati unicamente a favorire il raggiungimento delle dotazioni organiche;

b) Rischio di incoerenza con il Codice dell'Ordinamento Militare

Più articoli introducono modelli non coordinati con il COM e con le riforme recenti (D.lgs. 185/2023), soprattutto in materia di trattamenti economici del personale in formazione, ruoli iniziali e progressioni interne, accesso ai ruoli marescialli e sergenti;

c) Sovrapposizione e duplicazione dei canali concorsuali

La coesistenza di canali ordinari, straordinari e nuovi percorsi diretti genera un quadro frammentato, con rischi di contenzioso e confusione ordinamentale;

d) Clausola di invarianza finanziaria non pienamente rispettata

Risultano previsti costi nuovi o maggiori (corsi formativi aggiuntivi, immissioni in ruolo di personale più anziano), in contrasto con l'art. 3 dello schema.

3. Più nello specifico, il nuovo vincolo di ferma quinquennale per i marescialli neo-reclutati non ha fondamento nella delega e introduce un trattamento non omogeneo rispetto agli altri canali interni di reclutamento.

Relativamente alla previsione di accesso ai ruoli normali degli ufficiali fino a 40 anni, pur concretizzando l'obiettivo di valorizzazione del personale interno, esso appare non coerente con la natura e la durata del percorso dei ridetti ruoli normali: si ritiene opportuno quindi riconsiderare il limite di età ovvero prevedere livelli di grado di accesso tali da garantire equilibrio al sistema e appetibilità concreta di carriera ed economica a chi vi partecipa.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

Del pari la previsione di reclutamento straordinario dei marescialli fino al 2033 (limite d'età a 52 anni) contiene una durata di ben nove anni di tale fase straordinaria, con un'età massima d'accesso al ruolo prevista difficilmente conciliabile con la funzionalità del ruolo e, se non collegata a chiare motivazioni economiche e/o progressioni specifiche di carriera, anche poco appetibile per il personale. Anche l'accesso diretto dei civili al ruolo dei sergenti fino a 32 anni contrasta, ad avviso di questa APCSM, con la logica di valorizzazione dei volontari prevista dalla delega e crea notevoli disparità di trattamento con il personale attualmente in servizio.

4. Alla luce delle osservazioni svolte, AMUS – Aeronautica propone di valutare un ampliamento della finestra temporale dedicata al confronto, così da consentire una riflessione più completa e un contributo più strutturato, nell'interesse dell'Amministrazione e del personale affinché si possa giungere ad una:
 - a) **revisione complessiva dello schema**, acché gli interventi siano pienamente riconducibili ai criteri di delega;
 - b) **rafforzamento delle progressioni interne dei volontari**, in coerenza con la ratio dell'art. 9, comma 1, lett. e), della legge 119/2022;
 - c) **razionalizzazione e unificazione dei canali concorsuali**, riducendo le sovrapposizioni tra percorsi ordinari, speciali e straordinari;
 - d) **allineamento delle norme ai principi ordinamentali del COM**, salvaguardando la funzionalità dei ruoli e la piramide gerarchica;
 - e) **adeguamento della clausola finanziaria**, mediante relazione tecnica (peraltro non allegata alla lettera in riferimento) che quantifichi puntualmente gli oneri.
5. AMUS – Aeronautica conferma sin d'ora la massima disponibilità a un confronto tecnico-istituzionale con il Dicastero, al fine di contribuire alla definizione di una riforma dello strumento militare coerente, sostenibile e utile al personale e al Paese.

Roma, 26 novembre 2025

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido BOTTACCHIARI



“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

Segreteria Nazionale Prot. 931/2025 – 01.12.2025

AI MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro
udc@postacert.difesa.it

Argomento: Schema di decreto legislativo in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale, ai sensi dell'articolo I, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n.201, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Osservazioni sullo Schema di decreto legislativo del Sindacato Nazionale Marina.-

P.E.C.

Riferimento fg. nr. M_D A3DFB29 REG2025 0054438 in data 21.11.2025.

In ossequio a quanto richiesto da codesto spettabile Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M., esaminato il testo dello Schema di decreto legislativo in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale, la scrivente O.S. ritiene di formulare le seguenti osservazioni al testo in esame:

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. Lo schema di Decreto legislativo in argomento introduce un modello maggiormente aderente alle esigenze del personale militare, connesse con l'operatività delle Forze Armate, soprattutto per la massimizzazione della possibilità di progressione interna e liberando posizioni nei ruoli iniziali per i giovani in ingresso.
2. Allo stato attuale risulta non pienamente applicato l'articolo 2196-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal correttivo al riordino delle carriere (D.Lgs. 173/2019), permette – in via transitoria fino al 31 dicembre 2033 – di elevare fino a 52 anni la soglia anagrafica per partecipare ai concorsi interni che consentono il transito nei ruoli speciali. Se da una parte sia vero che non si tratta di un obbligo ma di una facoltà che il legislatore ha previsto proprio per ampliare le opportunità di avanzamento per il personale con una lunga esperienza alle spalle, tuttavia nei bandi ad oggi pubblicati si è scelta un'impostazione più restrittiva, fissando un limite anagrafico molto inferiore. Una scelta che, pur legittima sul piano formale, si discosta nettamente dalla logica alla base del riordino e, soprattutto, rischia di escludere colleghi che hanno maturato professionalità e competenze preziose per la Forza Armata. Ne consegue che un limite così basso non giova né all'equità interna né alla valorizzazione delle carriere, principi che l'Amministrazione Difesa ha più volte indicato come prioritari. È una selezione che finisce per penalizzare chi, pur avendo il profilo adeguato, viene tagliato fuori per un margine anagrafico che la stessa normativa consentirebbe di ampliare.



SINDACATO NAZIONALE MARINA

Sede Legale - Via Leonardo da Vinci n. 15 - Fraz. Vairano Scalo – 81058 – VAIRANO PATENORA (CE)
Segreteria Nazionale – Via Delle Calabrie n. 23 - 84131 – SALERNO (SA)
C.F. 96468450588 - Recapito telefonico +39 328 464 4019

segreterianazionale@sindacatonazionalemarina.it - segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it

Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020 - Iscritta al nr. 22 dell'albo APCSM del Ministero della Difesa





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

-
3. Appare comunque evidente che in tale revisione non sono opportunamente valorizzati alcuni aspetti fondamentali, rimasti nel tempo non affrontati in maniera adeguata, quale l'importante revisione del trattamento del personale VFI, mancato superamento della sperequazione derivante dal D.lgs 196/95 nonché delle sperequazioni di natura giuridica ed amministrativa afferenti allo status dei militari transitati nel ruolo marescialli mediante il concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 2197 ter del C.O.M., .

SPUNTI DI RIFLESSIONE:

VFI – VOLONTARI IN FERMA INIZIALE

Oggi più che mai è opportuno evidenziare l'allarme sugli arruolamenti, una preoccupazione che riguarda tutte le Forze Armate, con particolare amplificazione per la Marina Militare, in particolare per i volontari in ferma iniziale, legata alla loro condizioni di lavoro; infatti è da rivedere, per rilanciare l'attrattività della Forza Armata. “Negli ultimi anni, la Marina Militare sta affrontando una sfida crescente: il calo dell'interesse da parte dei giovani verso l'arruolamento. I dati relativi alla partecipazione ai concorsi pubblici parlano chiaro: all'ultimo concorso del 2025 per 2.500 posti nella Marina Militare, a fronte di 7.000 domande. Di questi, meno della metà sono risultati idonei e, dopo la fase di formazione e addestramento militare, il numero di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) impiegati nei vari Reparti è stato inferiore alle previsioni del bando. Più in generale, se in alcune categorie si riesce ancora a coprire i posti a concorso, spesso ciò avviene con un inevitabile abbassamento dell'asticella selettiva. In altre parole, come nel settore dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI), si registrano difficoltà anche nella semplice copertura degli organici. Questo scenario impone una riflessione ampia e sistematica sulle cause di questa disaffezione”. La criticità colpisce tutte le Forze Armate e l'attrattività che hanno, o forse non hanno più, nei riguardi dei giovani.

Le principali problematiche affrontate dai Volontari in Ferma Iniziale (VFI) riguardano la mancanza di diritti fondamentali, come il diritto allo studio e il riconoscimento del giorno di riposo, e la retribuzione inadeguata che non include la tredicesima mensilità e l'indennità di disoccupazione (NASPl). Vi sono anche problemi legati alla mancata valorizzazione e alla scarsa possibilità di avere un ruolo significativo, nonché la difficoltà nel riscattare il periodo di servizio per il Trattamento di Fine Servizio (TFS).

Problematiche principali: Mancanza di diritti fondamentali; i VFI non godono di alcuni diritti essenziali, tra cui il diritto allo studio, la tredicesima mensilità e il giorno di riposo per il servizio svolto il sabato. Retribuzione e indennità: la retribuzione non è sufficiente e non prevede alcune garanzie economiche come l'indennità di disoccupazione (NASPl) al termine della ferma. Riconoscimento e valorizzazione: c'è una percezione di scarsa valorizzazione e una mancanza di opportunità di crescita e di ruoli significativi, che spinge i giovani a sentirsi "pedine" piuttosto che professionisti. Difficoltà di accesso al TFS: al termine della ferma, i VFI devono pagare di tasca propria per poter riscattare gli anni svolti e accedere al Trattamento di Fine Servizio, un





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

aspetto che penalizza il loro futuro. Mancanza di garanzie lavorative: l'assenza della NASpi al termine del servizio rende i VFI vulnerabili economicamente e incerti per il futuro professionale.

La somma di queste criticità può contribuire a un forte calo delle domande di arruolamento nelle Forze Armate, per cui si rende necessario che i VFI siano riconosciuti come professionisti a tutti gli effetti, con il pieno rispetto dei loro diritti e del loro tempo libero.

Tra le criticità appare avere un ruolo cardine “l'orario di servizio. Le 36 ore settimanali previste diventano nella pratica turni ben più estesi, spesso non compensati né da straordinari né da recuperi. L'indennità mensile forfettaria di 100 euro, destinata a coprire migliaia di ore aggiuntive, risulta simbolica e insufficiente. A ciò si aggiungono servizi armati e non armati svolti in giornate festive senza diritto a recupero, creando un evidente squilibrio rispetto al trattamento riservato ad altri militari. Le disparità economiche sono ulteriormente accentuate dall'esclusione dei VFI da istituti importanti come il Compenso Forfettario di Impiego (Cfi), il Compenso Forfettario di Guardia (Cfg), la tredicesima mensilità, il FESI e l'indennità di disoccupazione (Naspi) al termine della ferma. Persino il Trattamento di Fine Servizio è subordinato a un oneroso riscatto economico a carico del militare, a differenza di quanto accade per altri lavoratori pubblici a tempo determinato”.

“Sul fronte della formazione, le limitazioni non sono meno significative. I VFI non possono accedere alle 150 ore annuali per studio previste per altri militari, né beneficiare dei contributi per la formazione universitaria o specialistica. Una scelta che limita fortemente le opportunità di crescita e reinserimento nel mondo del lavoro, una volta terminata la ferma”. E la vita privata? “La libera uscita può essere limitata, sospesa o modificata a discrezione del Comandante di Corpo, anche quando il militare non è in servizio attivo. Una condizione che impatta sulla percezione di equità e rispetto della persona, oltre che sulla qualità della vita”. Altra discriminazione viene attuata in materia di concessione degli alloggi. Nello specifico, gli alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (App) vengono negati ai Volontari in Ferma e concessi al personale in servizio permanente e in quiescenza”.

Ormai appare inderogabile invertire il trend negativo degli arruolamenti e rendere nuovamente attrattiva la scelta di servire nelle Forze Armate, tra cui nella Marina Militare, per cui è necessario un intervento legislativo deciso da parte del Ministero della Difesa e dell'arco parlamentare. I VFI meritano un trattamento dignitoso ed equo, paragonabile a quello riservato a Carabinieri in F.V. e degli Ufficiali in Ferma Prefissata”. Concludendo, si ribadisce come solo attraverso “condizioni lavorative allineate agli standard del lavoro pubblico sarà possibile costruire delle Forze Armate moderne, efficienti e capaci di attrarre giovani motivati, pronti a contribuire alla sicurezza e alla difesa del Paese”.



SINDACATO NAZIONALE MARINA

Sede Legale - Via Leonardo da Vinci n. 15 - Fraz. Vairano Scalo – 81058 – VAIRANO PATENORA (CE)
Segreteria Nazionale – Via Delle Calabrie n. 23 - 84131 – SALERNO (SA)

C.F. 96468450588 - Recapito telefonico +39 328 464 4019

segreterianazionale@sindacatonazionalemarina.it - segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it

Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020 - Iscritta al nr. 22 dell'albo APCSM del Ministero della Difesa





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

Questo per evitare che le Forze Armate si riducano al ruolo di fucina per formare ed addestrare personale volontario, il quale già dopo i 12 mesi di servizio migrano, per la maggior parte, nelle Forze di Polizia (sia ad ordinamento militare che civile), lasciando le Forze Armate prive di un rinnovamento della componente del servizio permanente, ad oggi con età anagrafica media superiore ai 49 anni.

Questo comporta che il personale del quadro permanente è impossibilitato a vedersi uscire dai servizi dopo il compimento del 50° anno di età per inadeguatezza del turn over, o comunque di rimanere sempre in turni di servizio stretti e sacrificati.

Nell'auspicata novella della legge del 5 agosto 2022, n. 119, si necessita realizzare il riconoscimento del recupero compensativo per le ore di servizio prestato oltre il normale orario di servizio, incremento della paga giornaliera ad uno standard più decoroso, estensione a tutti i volontari dei benefici contrattuali, riguardanti le Indennità di impiego operativo ed accessorie, nonché il trattamento di missione sul territorio nazionale.

Mancato superamento della sperequazione derivante dal D.lgs 196/95

Con il riordino delle carriere per effetto del D.lgs. 196/95 si sono generate nel tempo numerose criticità e sperequazioni, tali che il personale appartenente al ruolo Sottufficiali nel corso del tempo si è visto bloccato nel grado di Capo di 1^a Classe per decenni.

Tale contesto non imputabile ad aspetti meritocratici in corso di valutazione di avanzamento, bensì unicamente a causa dell'errata previsione organica per il grado di 1° Maresciallo (in precedenza Aiutante) (L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.) rispetto alla proporzionale consistenza del personale nel ruolo, derivante dalle politiche di arruolamento ante 1992. Tale principio ha di fatto creato un imbuto per i non avanzati che ha prodotto danni irreparabili. Danni che avrebbero potuto essere contenuti, laddove si fosse proceduto in modo meritocratico con l'avanzamento a terzi, per cui il ritardo nella promozione si sarebbe potuto limitare a 3 anni in luogo dei decenni di ritardo verificatisi.

Nell'ultimo riordino delle carriere del 2017 fra le varie problematiche poste dal D.lgs. n.29.05.2017, n.94, sono state individuate alcune “criticità”, che emergono dalle disposizioni, a regime e transitorie, di riordino del ruolo Marescialli:





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

- la trasformazione della qualifica di Luogotenente in grado e l'introduzione della nuova qualifica di Primo Luogotenente determina un allungamento dei tempi per raggiungere il grado apicale del ruolo, precludendolo al personale meno giovane;
- i Capi di 1^a Classe con più di 8 anni di anzianità nel grado in servizio sono diventati sì tutti Primi Marescialli, ma indistintamente, e cioè senza conservare la diversa maggiore anzianità posseduta.

A quest'ultimi, in buona sostanza, non è stato operato un reale superamento della sperequazione prodotta dal D.lgs. 196/95, considerato che agli stessi, nonché ai Primi Marescialli avanzati in ritardo nel tempo rispetto all'originaria prevista decorrenza, di poter essere riallineati ai rispettivi paricorso rientrati nella previsione organica.

Quindi ne consegue il legislatore ha disatteso la delega ricevuta dal parlamento, atteso che la stessa aveva l'oggetto il superamento della sperequazione prodotta dal D.lgs 196/95.

Proprio in contenimento delle criticità è stato adottato il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, denominato anche come “correttivo” al riordino delle carriere del personale delle FF.AA.

Sebbene con i correttivi sono stati riallineati parzialmente le differenze tra i vari Primi Marescialli - 8 anni nel grado, promuovendoli al grado di Luogotenente, la stesura del D.lgs. 173/2019 ha comunque prodotto delle criticità di applicazione

Infatti proprio la Direzione Generale del Personale Militare, nella predisposizione della circolare M_D AB05933 REG2022 0010708 14-01-2022, riguardo le disposizioni riferite all'attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente, ha determinato ulteriori effetti di danno, per errata interpretazione normativa.

Dall'analisi della circolare e delle disposizioni contenute nel D.Lgs 66/2010, appare, a questa associazione, che qualche stortura emerga e che, per quanto sembra esserci riportato, nessun militare possieda i requisiti necessari per l'inclusione nell'aliquota di avanzamento relativa al 31/12/2021.

Secondo la circolare citata il personale interessato all'avanzamento è identificato dall'art. 2251-quater, comma 2, lettera c-quater, ossia: Luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1°



SINDACATO NAZIONALE MARINA

Sede Legale - Via Leonardo da Vinci n. 15 - Fraz. Vairano Scalo – 81058 – VAIRANO PATENORA (CE)
Segreteria Nazionale – Via Delle Calabrie n. 23 - 84131 – SALERNO (SA)

C.F. 96468450588 - Recapito telefonico +39 328 464 4019

segreterianazionale@sindacatonazionalemarina.it - segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it

Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020 - Iscritta al nr. 22 dell'albo APCSM del Ministero della Difesa





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (cioè ex PM con anzianità di grado tra il 1 gennaio e 31 dicembre 2012 di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a).

La circolare nello stabilire i requisiti per l'avanzamento, evidenzia che il personale incluso in valutazione debba possedere un'anzianità nel grado di Luogotenente compresa tra il 2 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Da qui le prime perplessità:

il personale di cui all'art. 2251-quater, comma 2, lettera c-quater (LGT con decorrenza 1° gennaio - 31 dicembre 2020), riveste già la qualifica di 1° Luogotenente dal 1/1/2021;

in ogni caso, stante a quanto stabilito della circolare della DGPM, non rientrerebbe per assurdo neanche tale personale in quanto sarebbe prevista l'anzianità nel grado di LGT a decorrere dal 2/1/2020, mentre il suddetto personale, come già detto, ha decorrenza 1/1/2020.

Inoltre l'aliquota 31/12/2021 dovrebbe includere in avanzamento per la qualifica a 1° Lgt, non quello individuato dalla circolare ma i Luogotenenti con anzianità di grado compresa tra 01/01/2020 e 31/12/2020 (personale di cui all'art. 2251-quater, comma 2, lettera c-quinquies - ossia ex Primi Marescialli con anzianità di grado compresa tra 1/1/2013 e 31/12/2013, promossi con correttivi al riordino al grado di Luogotenente con decorrenza 2/1/2020 di cui all'art. 2251-ter, comma 3-ter, lettera b).

Ma l'art 2251-quater, comma 2-bis recita: "Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito al comma 2.

Tale articolo potrebbe essere origine della confusione nell'individuazione del personale in avanzamento, in quanto ad eccezione degli ex Primi Marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a) - (PM 1/1/2012-31/12/2012) che hanno anzianità con decorrenza 1/1/2020 e che sono già stati promossi 1° LGT dal 1/1/2021 - tutti i restanti Luogotenenti promossi in applicazione dei correttivi





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

al riordino, ai sensi dell'art. 2251-ter, comma 3-septies, hanno decorrenza nel nuovo grado a partire dal 2 al 6 gennaio 2020:

2/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b) - (PM 1/1/2013-31/12/2013) "da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2021;

3/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c) - (PM 1/1/2014-31/12/2014) "da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2022;

4/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d) - (PM 1/1/2015 - 31/12/2015) "da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2023;

5/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e) - (PM 1/1/2016 - 31/12/2016) "da inserire in aliquota di valutazione 31/12/2024;

6/1/2020: ex primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f) - (PM 1/1/2017 - 31/12/2017 - precedentemente M1 giudicati idonei e promossi con aliquota di valutazione 31/12/2016 - "da inserire in aliquota di valutazione al 31/12/2025.

Quindi nessun Luogotenente possiederebbe la decorrenza di grado al 1° Gennaio 2020, fatto salvo, torniamo a ripetere, gli ex PM 2012 (già promossi 1° LGT il 1/1/2021), facendo così saltare il conferimento della qualifica apicale con decorrenza 1/1/2022. Ciò farebbe venir meno il principio, stabilito nell'ultimo correttivo al riordino, per le promozioni a 1° LGT che dovrebbero aver luogo dal 2021 al 2026 con cadenza annuale, consentendo di mantenere la stessa differenza di anzianità, rispetto a quelle avute nel grado di Primo Maresciallo, dal 2013 al 2017, del personale interessato.

In conseguenza i Sottufficiali in precedenza Capi di 1^a Classe, avanzati con decorrenza 01-02-03/01/2017 si vedranno ulteriormente penalizzati con ritardi sono a 3 anni sull'avanzamento rispetto al 2027.

Considerata l'età media dei Sottufficiali che rivestono il grado di Luogotenente si concretizzerà che coloro nati tra il 1965 ed il 1969 potrebbero mai vedersi attribuita la qualifica di 1° Luogotenente, quindi privati di un decoroso completamento del percorso di carriera.





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

A tal riguardo questa A.P.C.S.M. – SI.NA.M. auspica, mediante una revisione dello schema di decreto legislativo in esame, il superamento di tale simile condizione di instabilità, che diversamente riconfigurerrebbe le sperequazioni con danni irreversibili.

PERSONALE EX 958

Sperequazioni di natura giuridica ed amministrativa afferenti allo status dei militari transitati nel ruolo marescialli mediante il concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 2197 ter inserito nel D.Lgs. 94/2017.

Parrebbe che nel tempo si sia delineata una vera e propria “discriminazione ingiustificata” nei confronti dei militari appartenenti al ruolo dei volontari e sergenti in servizio permanente del 1° e 2° corso SGT e 1°, 2° e 3° corso VSP, della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Essi, pur avendo ricevuto l’opportunità, dopo oltre un ventennio, di transitare nel “ruolo marescialli”(c.d. ex 958) - ai sensi del concorso straordinario per titoli ed esami, di cui all’art. 2197 ter del codice dell’ordinamento militare, bandito per il solo anno 2018, per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito Italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 – sono stati oggetto di una incontrovertibile lesione dei propri diritti, per un susseguirsi di Leggi che negli anni non hanno adeguatamente tenuto conto della loro progressione di carriera, creando di fatto una disparità di trattamento giuridico ed economico se confrontati con il resto dei militari arruolati ai sensi della medesima Legge 958, cui entrambi appartengono (quindi in totale danno degli arruolati negli anni 1994, 1995 e degli arruolati negli ultimi due/tre contingenti dell’anno 1993).

Per completezza espositiva, si rammenta che la Legge 24.12.1986 n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, aveva previsto una carriera, per gli appartenenti alla Marina Militare ed al Corpo delle Capitanerie di Porto, dal grado di Comune di 2^a Classe al grado di Aiutante (ora 1° Maresciallo), con una modalità scaglionata e costante.



SINDACATO NAZIONALE MARINA

Sede Legale - Via Leonardo da Vinci n. 15 - Fraz. Vairano Scalo – 81058 – VAIRANO PATENORA (CE)
Segreteria Nazionale – Via Delle Calabrie n. 23 - 84131 – SALERNO (SA)
C.F. 96468450588 - Recapito telefonico +39 328 464 4019

segreterianazionale@sindacatonazionalemarina.it - segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it

Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020 - Iscritta al nr. 22 dell'albo APCSM del Ministero della Difesa





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

Il successivo D.lgs. 196/95 (c.d. primo riordino delle carriere), con gli artt. 2, 3 e 4, aboliva la carriera unica e introduceva la divisione dei ruoli, (raffermati in ferma breve, ruolo truppa, ruolo sergenti e ruolo marescialli) prevedendo una progressione automatica della carriera esclusivamente all'interno di ogni singolo ruolo, stabilendo quindi l'obbligo concorsuale per il passaggio tra ruoli diversi.

In data 11.06.1995, data che sancì l'entrata in vigore di tale regolamentazione (pubblicata sulla GU n. 122 del 27-5-1995 - Suppl. Ordinario n.61), ci fu la prima discriminazione “GIURIDICA ED ECONOMICA”, atteso che i militari che, a quella data, si trovavano regolarmente in servizio, abili e arruolati ai sensi della L. 958/86, furono divisi in due filoni.

Detta distinzione fu attuata utilizzando un solo principio: la data di incorporamento del militare interessato.

Del primo filone facevano, e fanno parte, i sergenti di complemento che alla data del 1.9.1995 erano inquadrati nello status di Sergenti Raffermati. I vincitori dei predetti concorsi si sono trovati inquadrati nel ruolo dei sergenti in s.p. con la stessa anzianità di grado a prescindere dall'anzianità pregressa (art. 35 comma 2), e quindi hanno proseguito la carriera ai sensi della L. 958/86, transitando progressivamente nei diversi ruoli solo per anzianità e senza obbligo di ulteriori concorsi.

Del secondo filone, “i discriminati”, facevano parte i sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa soggetti alle medesime ferme, in servizio alla data del 1.9.1995 o in congedo da non più di un anno, e che fossero stati ammessi, dopo 2 anni di ferma e previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo truppa in servizio permanente (art. 36 comma 1). Essi, nonostante arruolati ai sensi della medesima L. 958/86, hanno dovuto proseguire la loro carriera, con le sopracitate norme introdotte dal D.lgs 196/95.

In conclusione, a distanza di circa 25 anni, gli effetti della norma in parola hanno dato il seguente risultato:

- I militari appartenenti al 1° filone, alla data odierna, rivestono il grado di Luogotenente e 1° Luogotenente, compresi tutti coloro che, dopo essere stati bloccati in un imbuto, per circa 15 anni,





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

nel grado di Capo 1^a Classe, a cui sono stati riconosciuti i benefici economici del grado apicale (prima del D.lgs. 94/2017) di 1° M.llo (prima Aiutante), maturati al raggiungimento di 10 anni di permanenza nel grado;

- I militari esclusi (appartenenti al 2° filone), anche se arruolati ai sensi della L. 958/86, sono stati obbligati a seguire l'iter di una nuova carriera imposta dal D.lgs 196/95 e quindi hanno avuto la possibilità di partecipare ai concorsi come Volontari in Spe, arrivando a rivestire al massimo il grado 2° Capo Scelto Q.S. (se transitati a concorso nel ruolo Sgt. ovvero Sc. 1^a classe Sc. Q.S. se restati nel ruolo Truppa). I medesimi oggi hanno beneficiato del riconoscimento di tale sperequazione e quindi hanno avuto la possibilità di transitare nel ruolo Marescialli, ai sensi del D.lgs 94/2017 e quindi mediante concorso straordinario, rivestendone il grado iniziale di Capo di 3^a Classe.

Infatti il D.lgs. 29 maggio 2007 n. 94 - recante modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 in materia di reclutamento nel ruolo marescialli, ed in particolare dell'art. 5 che ha introdotto l'art. 2197 ter - ha stabilito, per il solo anno 2018, un concorso straordinario per l'immissione nel ruolo Marescialli (Esercito – Marina – Aeronautica), in deroga a quanto previsto dall'articolo 682 codice dell'ordinamento Militare, atto ad eliminare le sperequazioni subite negli ultimi 25 anni.

La partecipazione a tale concorso, è stata consentita al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958 e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, (tutti i militari appartenenti al secondo filone).

In relazione alla natura straordinaria del concorso, oggi, i vincitori sono stati ammessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza 1° gennaio 2018, se provenienti dal ruolo dei sergenti, e decorrenza 1° Luglio 2018, se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente, ed alla data odierna promossi Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti.

In definitiva, con il predetto art. 2197 ter, il legislatore ha cercato di porre rimedio al torto subito nel 1995 a causa dell'entrata in vigore del D.lgs 196/95 (1° Riordino delle Carriere), dando la possibilità di poter accedere ad un concorso straordinario per il passaggio al ruolo Marescialli, mettendo a





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

bando un numero di posti uguale a tutti gli esclusi all’atto del primo riordino, a tutti quei militari che nell’anno 1995 sono stati obbligati a cambiare la loro carriera in corso d’opera.

Sebbene la finalità del concorso straordinario ai sensi dell’art. 2197 ter inserito nel D.lgs 94/2017 “EX 958” in argomento abbia avuto come finalità ultima la compensazione del pregiudizio certo in conseguenza della sopravvenuta situazione dei ruoli distinti per sergenti e marescialli ex decreto legislativo 196 del ‘95 e la conseguenza limitazione professionale attraverso il concorso straordinario per accedere al ruolo marescialli- ad oggi parrebbe incontrovertibile che tale transito nel ruolo MRS, così come di fatto è avvenuto, abbia nuovamente diviso i marescialli in due “filoni”: i MARESCIALLI DI SERIE “A” ed i marescialli di serie “B”.

I Marescialli di serie di serie “A” sono tutti coloro che continuano ad avanzare di grado, con relativi emolumenti stipendiali, anche in virtù dei nuovi gradi (Luogotenente e 1° Luogotenente) inseriti nel D.lgs 94/2017;

I Marescialli di serie “B” sono tutti i neo promossi a seguito del concorso sopra indicato, i così detti EX 958.

Oggi tutti i Marescialli di serie “B” hanno un’anzianità pari o in alcuni casi addirittura superiore ai marescialli di serie “A”, degli ultimi arruolati come Allievi Sottufficiali/Raffermati ai sensi della L. 958/86 i quali, di cui una parte di essi riveste la qualifica di 1° Luogotenente e gli altri rivestono il grado di Luogotenente e sono in avanzamento alla qualifica superiore con decorrenza 03/01/2021, subito dopo tutti i Luogotenenti più anziani di servizio, i quali hanno dovuto subire la permanenza nel grado di Capo 1^a Classe per ben 15 anni. In merito a questi ultimi si ritiene doveroso segnalare che il danno subito è risultato essere stato solo giuridico, infatti ai fini economici è stato parziale, in quanto dopo il decimo anno di permanenza nel grado gli è stato corrisposto il giusto riconoscimento economico grazie all’omogenizzazione stipendiale dell’epoca e quindi al grado apicale di 1° Maresciallo. Quindi il loro danno economico è da limitare ad un arco temporale di soli tre anni e non di ventidue come è stato subito da Marescialli di serie “B” (ex 958/86).

In sintesi il D.lgs 94/2017 ha solo introdotto la possibilità di transito nel ruolo MRS, negato per ben 22 anni, senza tener conto né del prosieguo di carriera né della remunerazione economica.



SINDACATO NAZIONALE MARINA

Sede Legale - Via Leonardo da Vinci n. 15 - Fraz. Vairano Scalo – 81058 – VAIRANO PATENORA (CE)
Segreteria Nazionale – Via Delle Calabrie n. 23 - 84131 – SALERNO (SA)
C.F. 96468450588 - Recapito telefonico +39 328 464 4019

segreterianazionale@sindacatonazionalemarina.it - segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it
Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020 - Iscritta al nr. 22 dell'albo APCSM del Ministero della Difesa





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

Di quanto fatto e sopra meglio descritto, se da una parte si è ridato dignità a tutti i militari interessati dall’ultimo provvedimento di riordino delle carriere, pur considerando un impegno scarsamente profuso dalla rappresentanza Militare, COCER vari, durato da ben oltre 22 anni.

Per tutto quanto sopra, si auspica l’istituzione di un ruolo **ESAURIMENTO MARESCIALLI EX 958** con la riduzione degli anni per il passaggio di grado, dai 6 anni attuali a due anni dal grado di Capo di 2^a Classe Al grado di Capo di 1^a classe, da 6 anni a due anni da Capo di 1^a classe a 1° M.Ilo, da 6 a due anni da 1° Maresciallo a Luogotenente al fine di eliminare le sperequazioni giuridiche subite nell’ultimo ventennio in parola.

Omogeneizzazione al parametro stipendiale del grado di Luogotenente a tutti i Marescialli EX 958, al fine di evitare il continuo perpetrarsi delle sperequazioni economiche già subite per ben 25 anni, allo stesso modo come è stata riconosciuta a suo tempo a tutti i Capi 1^a classe e gradi corrispondenti, non transitati al grado di 1° M.Ilo (allora Aiutante) dopo il decimo anno di permanenza nel grado.

- ***Valorizzazione del personale appartenente al ruolo Marescialli transitati mediante il concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 2197 ter del D.lgs 66/2010:***
 - Il personale arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e s.m., e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, successivamente transitato nel “ruolo Marescialli” (straordinari Marescialli) ai sensi del concorso straordinario per titoli ed esami, di cui all’art. 2197 ter del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, venga iscritto quale ruolo “Sottufficiali ad esaurimento, prevedendo la modifica del D.lgs 66/2010, ove eventualmente introdurre l’art. 2210 ter.
 - ***Al personale militare iscritto nel nuovo ruolo Marescialli Esaurimento (MRS ex 958) è riconosciuta l’attribuzione, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, previsti dal comma 15 bis art. della Legge 14 novembre 1987, n. 468, con il raggiungimento del grado apicale del ruolo di provenienza rivestito all’atto del concorso “Straordinario Marescialli” di cui all’art. 2197 ter del D.lgs 66/2010;***

La realizzazione del ruolo MARESCIALLI AD ESEURIMENTO consentirà in sede di contrattazione alla valorizzazione economica del personale del predetto ruolo esaurimento, nell’ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione triennale, mediante l’applicazione di una perequazione delle indennità e del parametro stipendiale.



SINDACATO NAZIONALE MARINA

Sede Legale - Via Leonardo da Vinci n. 15 - Fraz. Vairano Scalo – 81058 – VAIRANO PATENORA (CE)
Segreteria Nazionale – Via Delle Calabrie n. 23 - 84131 – SALERNO (SA)
C.F. 96468450588 - Recapito telefonico +39 328 464 4019

segreterianazionale@sindacatonazionalemarina.it - segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it
Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020 - Iscritta al nr. 22 dell'albo APCSM del Ministero della Difesa





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

Orbene terminata la lettura del testo dello Schema di decreto legislativo di revisione dello strumento militare in esame, per cui si sono fornite le summenzionate osservazioni, la scrivente Organizzazione Sindacale, sente la necessità, ulteriore, di evidenziare la indifferibile necessità di previsione della modifica all'art. 655 del C.O.M., di cui nello specifico introducendo il comma 5-ter) come di seguito:

comma 5-ter: dai Marescialli, Sergenti e Volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 52° anno, secondo le previsioni di deroga ai limiti di età previsti dalla lettera a) del comma 1 art. 2196-bis del C.O.M., e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza.

Infatti giova ricordare che l'articolo 2196-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal **correttivo al riordino delle carriere** (D.Lgs. 173/2019), permette – in via transitoria fino al 31 dicembre 2033 – di elevare **fino a 52 anni** la soglia anagrafica per partecipare ai concorsi interni che consentono il transito nei ruoli speciali.

Considerata l'importanza della discussione, la scrivente Rappresentanza Sindacale (APCSM) del personale militare della Marina Militare, nell'ambito delle prioritarie attribuzioni di competenza ai sensi della lettera a) comma 4 articolo 1476 ter D.lgs 66/2010, chiede di essere ascoltata allo scopo di provare a fornire un contributo al dibattito in corso.

Tale richiesta è diretta anche e soprattutto nell'ambito della stesura dei successivi discendenti decreti attuativi.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Salerno, lì 1 Dicembre 2025



**Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82



SINDACATO NAZIONALE MARINA

Sede Legale - Via Leonardo da Vinci n. 15 - Fraz. Vairano Scalo – 81058 – VAIRANO PATENORA (CE)
Segreteria Nazionale – Via Delle Calabrie n. 23 - 84131 – SALERNO (SA)
C.F. 96468450588 - Recapito telefonico +39 328 464 4019

segreterianazionale@sindacatonazionalemarina.it - segreterianazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it
Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020 - Iscritta al nr. 22 dell'albo APCS M del Ministero della Difesa





Sindacato Aeronautica Militare

Via Palestro, 78 – 00185 Roma

pec: sindacatoam@pec.it

**A: MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro
= Roma =
PEC: udc@postacert.difesa.it**

Prot. 174/2025

OGGETTO: Schemi di d.Lgs. in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale e della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'art 1 e 2 della legge n 201/2023.

RIFERIMENTI: M_D A3DFB29 REG2025 0054439 21-11-2025;
M_D A3DFB29 REG2025 0054438 21-11-2025.

Il SIAM – Sindacato Aeronautica Militare, a seguito dell'esame degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Ministero della Difesa relativi alla revisione dello Strumento Militare Nazionale e della Sanità Militare, esprime con senso di responsabilità istituzionale una profonda preoccupazione e una ferma contrarietà per le modalità con cui tali provvedimenti sono stati sottoposti all'attenzione delle rappresentanze del personale. La richiesta di formulare osservazioni entro il termine estremamente ristretto del 1° dicembre non consente una valutazione adeguata e svuota di significato il ruolo dei sindacati militari, ridotti a meri destinatari di un adempimento formale piuttosto che protagonisti di un reale processo di confronto. È un metodo che richiama alla mente quanto già avvenuto con la riforma del 1995, i cui effetti negativi – retrocessioni di personale, avanzamenti bloccati, carriere ingessate per decenni e un clima di sfiducia tutt'oggi ancora presente – costituiscono un monito che non può assolutamente essere ignorato. Il SIAM non permetterà che errori già riconosciuti vengano riproposti.

Dalla prima analisi dello schema di decreto riguardante la Sanità Militare emergono inoltre elementi suscettibili di produrre impatti deleteri significativi sulla professionalità del personale. La creazione di un Servizio Sanitario Militare Nazionale e di un Corpo Unico della Sanità Militare rischia di tradursi in impieghi non coerenti con la Forza Armata di appartenenza, con militari dell'Aeronautica che potrebbero essere destinati a contesti operativi completamente differenti da quelli per i quali si sono formati, arrivando persino ad operare all'interno di porti o a imbarcarsi su unità navali per prolungati periodi di tempo. Una simile prospettiva riguarda potenzialmente tutte le Forze Armate e, senza adeguate garanzie, rischia di compromettere professionalità, percorsi di carriera e stabilità familiare di ciascun uomo e donna con le stellette. Il SIAM ritiene essenziale che la specificità di ciascuna Forza Armata, così come il percorso professionale del singolo, sia sempre tutelata erga omnes.

In relazione alla revisione ordinativa, il SIAM valuta positivamente la proposta dell'ingresso diretto nell'ambito del ruolo dei Sergenti, ma solo se inserita in un reale processo di riforma delle carriere militari. Un intervento isolato, privo di un parallelo ampliamento delle opportunità di progressione interna, rischierebbe infatti di generare squilibri, tensioni e nuove forme di malcontento tra i ruoli iniziali. È indispensabile che qualsiasi modifica sia accompagnata da concorsi specifici, costruiti e regolamentati in modo condiviso con le Organizzazioni Sindacali militari, affinché si garantiscano trasparenza, equità e valorizzazione del merito.

Il SIAM chiede pertanto al Governo e al Ministero della Difesa una proroga immediata dei termini per la presentazione delle osservazioni, l'istituzione di tavoli tecnici di confronto reale con tutte le rappresentanze sindacali, l'introduzione di garanzie reali a tutela del personale e una revisione complessiva dei testi per evitare che si ripetano nuove ingiustizie o asimmetrie già sperimentate in passato. Se queste richieste non verranno accolte e i provvedimenti saranno approvati senza apportare modifiche sostanziali e senza un vero dialogo con chi rappresenta il personale, il SIAM è pronto a esercitare tutte le prerogative sindacali consentite dall'ordinamento giuridico vigente e non esiterà ad esprimere la compattezza del personale rappresentato e dell'intero comparto a tutela della dignità e dei diritti delle donne e degli uomini della Difesa.

Il personale militare merita riforme moderne, eque e realmente condivise. Il SIAM agirà con determinazione, nel pieno rispetto delle istituzioni, affinché la voce di chi serve quotidianamente il Paese non venga ignorata.

Cordiali saluti.

Roma, 01/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE DEL SIAM
Alfio MESSINA





SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

S.I.A.M.O. ESERCITO

A: MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto del Ministro

Gen. D.A. Bruno LEVATI

Capo di Gabinetto

PEC: udc@postacert.difesa.it

per conoscenza: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio relazioni Sindacali

PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it

Prot.n. 1754 Segr. Gen. del 01/12/2025

OGGETTO: Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.

^^^^ ^^^ ^^^^

Rife. f. M_D A3DFB29 REG2025 0054439 in data 21-11-2025 del Ministero della Difesa.

^^^^ ^^^ ^^^^

Egregio Generale,

con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo sulla revisione dello strumento militare nazionale, questa Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) intende esprimere le osservazioni che seguono, nella ferma convinzione che il dialogo costruttivo e il rispetto delle prerogative sindacali costituiscano elementi imprescindibili per l'elaborazione di provvedimenti che incidono profondamente sulla vita professionale del personale militare dell'Esercito Italiano.

1. RILIEVI SUL METODO PROCEDURALE

Questa APCSMA rileva criticità sostanziali nel metodo seguito nell'elaborazione del provvedimento in esame. La legge n. 201 del 2023 ha conferito al Governo una delega legislativa con termine biennale per l'esercizio della stessa. Nel corso del biennio di lavoro, non è stata convocata alcuna rappresentanza delle parti sociali che, per mandato costituzionale e legislativo, rappresentano il personale militare interessato dalla riforma.

Alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, alle organizzazioni sindacali sono stati concessi dieci giorni (con scadenza fissata al 10 dicembre p.v.) per analizzare uno schema di decreto di notevole

SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

Via Venti Settembre, 118 – 00187 Roma

www.siamoesercito.org – segreteria@siamoesercito.org

.. 96449510583



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

S.I.A.M.O. ESERCITO

complessità tecnica e ordinamentale, consultare la base rappresentata e formulare osservazioni articolate e motivate.

Tale modalità operativa si configura come inadeguata rispetto alla rilevanza della materia trattata e potenzialmente lesiva del ruolo istituzionale riconosciuto dalla legge alle APCSM, in quanto rende materialmente difficoltoso non solo l'approfondimento tecnico-normativo dello schema, ma anche un effettivo recepimento delle osservazioni formulate.

Si evidenzia inoltre che tale metodo appare in contrasto con i principi di leale collaborazione e partecipazione procedimentale, che la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene imprescindibili nei progetti di riforma che incidono su assetti organizzativi con rilevante impatto sul personale. Tali mancanze, qualora non sanate, rischiano di esporre il provvedimento a rilievi di legittimità per difetto di istruttoria e violazione del principio di buona amministrazione.

Una riforma di tale portata richiede un confronto strutturato, trasparente e sostanziale con le rappresentanze del personale, nel rispetto dei principi di partecipazione sindacale sanciti dall'ordinamento. I tempi concessi rendono impossibile esprimere un parere compiuto, serio e motivato sulla proposta normativa.

Questo *modus operandi* rischia di ridurre la richiesta di parere a un mero adempimento formale, privo di reale efficacia, configurando una possibile mancanza di giusta considerazione delle opinioni espresse dal personale militare attraverso le proprie rappresentanze sindacali legittimamente costituite.

2. CONDIVISIONE DELLE FINALITÀ GENERALI

Questa APCSM condivide pienamente le finalità strategiche espresse dal Dicastero, in particolare:

- il perseguitamento del modello professionale a 160.000 unità entro il 2033;
- la valorizzazione delle progressioni interne del personale volontario in ferma prefissata;
- l'obiettivo di assicurare al Paese uno strumento militare più motivato, preparato e dinamico in un contesto geopolitico instabile.

Questi obiettivi rispondono a esigenze strategiche condivise e meritano il massimo impegno di tutte le componenti istituzionali per la loro piena realizzazione.

Tuttavia, dall'analisi preliminare dello schema emergono aree di miglioramento che, se affrontate in un confronto tecnico costruttivo, possono contribuire a rendere la riforma più efficace, sostenibile e coerente con il quadro ordinamentale vigente.

3. AREE DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATE

3.1 Coerenza con i criteri di delega

SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

Via Venti Settembre, 118 – 00187 Roma

www.siamoesercito.org – segreteria@siamoesercito.org

.. 96449510583



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

S.I.A.M.O. ESERCITO

Lo schema introduce modifiche strutturali a istituti cardine dell'ordinamento militare che appaiono richiedere un approfondimento sulla loro riconduzione ai criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 201/2023 e dall'art. 9 della legge 119/2022. In particolare:

- nuovi vincoli di ferma quinquennale per i marescialli neo-reclutati;
- modifiche ai percorsi formativi degli ufficiali e ai criteri di anzianità;
- introduzione di nuovi canali concorsuali esterni.

Si propone di verificare che tali disposizioni, pur orientate al raggiungimento delle dotazioni organiche, trovino specifica copertura nei principi di delega o, in alternativa, siano adeguatamente motivate nella loro necessità rispetto agli obiettivi della riforma.

3.2 Coordinamento con il Codice dell'Ordinamento Militare

Diverse disposizioni dello schema potrebbero beneficiare di un migliore coordinamento con il Codice dell'Ordinamento Militare (COM) e con le recenti riforme (D.lgs. 185/2023), in particolare per quanto riguarda:

- i trattamenti economici del personale in formazione;
- le modalità di accesso ai ruoli marescialli e sergenti;
- le progressioni interne e i requisiti di anzianità.

Un più stretto allineamento con il quadro normativo vigente può contribuire a prevenire incertezze interpretative e contenziosi amministrativi.

3.3 Equilibrio tra canali di reclutamento interno ed esterno

Lo schema prevede accesso diretto di personale civile al ruolo sergenti fino a 32 anni e determina la coesistenza di molteplici percorsi di accesso (canali ordinari, straordinari, percorsi diretti per personale esterno).

Si evidenzia che tali previsioni, pur ampliando il bacino di reclutamento, potrebbero essere percepite dal personale in servizio come in parziale contrasto con la *ratio* della delega, finalizzata prioritariamente alla valorizzazione dei volontari già impiegati nelle Forze Armate.

Si propone di:

- rafforzare ulteriormente le progressioni interne dei VFP, in piena coerenza con l'art. 9, comma 1, lett. e), della legge 119/2022;
- razionalizzare i canali concorsuali, unificando e semplificando i percorsi per garantire maggiore chiarezza nei percorsi di sviluppo professionale del personale.

SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

Via Venti Settembre, 118 – 00187 Roma

www.siamoesercito.org – segreteria@siamoesercito.org

.. 96449510583



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

S.I.A.M.O. ESERCITO

3.4 Limiti di età e appetibilità dei percorsi

Lo schema prevede accesso diretto di personale civile al ruolo sergenti fino a 32 anni: tale previsione contrasta con la ratio della delega, finalizzata prioritariamente alla valorizzazione dei volontari in servizio, e genera disparità di trattamento rispetto al personale già impiegato nelle Forze Armate.

Si propone di riconsiderare tali modalità di accesso, per favorire una auspicabile valorizzazione del personale in servizio.

3.5 Sostenibilità finanziaria

Lo schema prevede formalmente il rispetto della clausola di invarianza finanziaria (art. 3). Tuttavia, le disposizioni contenute comporteranno inevitabilmente:

- oneri per corsi formativi aggiuntivi e di maggiore durata;
- costi per immissioni in ruolo di personale con maggiore anzianità (e conseguenti livelli retributivi più elevati);
- spese organizzative e logistiche connesse ai nuovi percorsi concorsuali.

Si propone di quantificare analiticamente tali oneri, al fine di garantire la piena sostenibilità della riforma senza che i costi gravino sulla funzionalità operativa delle Forze Armate e sulle condizioni di servizio del personale.

4. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Al fine di contribuire costruttivamente al perfezionamento dello schema di decreto, questa APCSM propone:

- a) verifica della piena coerenza con i criteri di delega, affinché tutti gli interventi risultino chiaramente riconducibili ai principi direttivi stabiliti dal Parlamento;
- b) ulteriore rafforzamento delle progressioni interne dei volontari, in piena coerenza con la ratio dell'art. 9, comma 1, lett. e), della legge 119/2022, bilanciando adeguatamente i canali di accesso esterno;
- c) razionalizzazione e semplificazione dei canali concorsuali, riducendo sovrapposizioni tra procedure ordinarie, speciali e straordinarie per garantire maggiore chiarezza e trasparenza;
- d) rafforzamento del coordinamento con il Codice dell'Ordinamento Militare, garantendo piena coerenza con i principi ordinamentali vigenti e con le riforme già adottate, salvaguardando la funzionalità dei ruoli e la piramide gerarchica;
- e) predisposizione di relazione tecnica analitica dei costi, che quantifichi puntualmente tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla riforma, garantendone la piena sostenibilità finanziaria.



SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

S.I.A.M.O. ESERCITO

5. RICHIESTA DI CONFRONTO TECNICO E DISPONIBILITÀ ALLA COLLABORAZIONE

Considerata la complessità delle tematiche affrontate e la rilevanza delle aree di miglioramento individuate, questa APCSM richiede formalmente l'apertura di un confronto tecnico con il Dicastero della Difesa, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, al fine di:

- illustrare analiticamente le proposte di miglioramento formulate;
- acquisire elementi di valutazione tecnica sulle scelte operate;
- verificare la fattibilità di soluzioni condivise;
- garantire la piena sostenibilità operativa della riforma.

Tale confronto si configura come strumento essenziale per garantire che la riforma dello strumento militare risulti efficace, sostenibile e rispondente alle reali esigenze operative del personale dell'Esercito Italiano e della Difesa nel suo complesso.

Questa APCSM conferma sin d'ora la massima disponibilità a un dialogo costruttivo e collaborativo, nella convinzione che il contributo delle rappresentanze del personale possa arricchire e migliorare il testo normativo, nell'interesse dell'Amministrazione, del personale e del Paese.

6. CONCLUSIONI

Il personale militare dell'Esercito Italiano, che quotidianamente assicura con dedizione e professionalità l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, merita percorsi di carriera chiari, equi e realmente valorizzanti. Una riforma di tale delicatezza richiede il massimo livello di condivisione con chi rappresenta legittimamente tale personale.

Le proposte formulate da questa APCSM non sono volte a ostacolare la riforma, ma a migliorarla, eliminando criticità tecniche, garantendo coerenza ordinamentale e assicurando la piena sostenibilità del nuovo modello organizzativo.

Nella fiducia che il Ministero della Difesa vorrà valutare con attenzione le osservazioni formulate e aprire un dialogo costruttivo con le parti sociali, si rimane a piena disposizione per ogni ulteriore approfondimento e per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico.

Roma, 01/12/2025

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. ESERCITO

SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO

Via Venti Settembre, 118 – 00187 Roma

www.siamoesercito.org – segreteria@siamoesercito.org

.. 96449510583



SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA

Il Sindacato delle Forze Navali e Costiere

P.e.C.: simmarina@pec.it

A:

MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto del Ministro

udc@postacert.difesa.it

E, p.c.: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA U.R.S.

stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

1° Reparto U.C.R.

maristat@postacert.difesa.it

Prot.: SIM Marina 153-N-2025

Allegati: 04 (quattro)

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n.20I, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Riferimento: M_D A3DFB29 REG2025 0054439 in data 21 Novembre 2025.

1. In merito a quanto richiesto con il foglio in riferimento, si trasmette la documentazione (n.4 allegati), che nel poco tempo a disposizione è stato possibile produrre, soffermandosi sulla proposta di **emendamenti atti a migliorare gli aspetti economici e di impiego del personale volontario**, richiedendo l'applicazione **dalla NASPI** (la sua mancanza è una grave disparità rispetto al mondo civile) e sulla **perplessità che si avverte circa la costituzione della fattispecie dei Sergenti a nomina diretta**. Viene portata all'attenzione la questione della **mancata applicazione dell'art.4 comma 4 del DPR 255/1999 relativo alle indennità supplementari, nonché la necessità di modifica all'art. 2196-bis del Codice dell'Ordinamento Militare**, per rivitalizzare la motivazione del personale transitato Ufficiale.

Si precisa inoltre, che quanto contenuto in detto allegato non rappresenta, per le motivazioni su esposte, le compiute osservazioni di questa associazione, **bensì non esaustive prime indicazioni**, da approfondirsi in tempi congrui e, meglio ancora, **confrontandosi su un tavolo di lavoro**.

2. Pur avendo risposto con sollecitudine alla richiesta avanzata, viene immediato considerare che la sottoposizione di un provvedimento di tale portata -capace com'è anche di incidere sullo strumento militare- con indicazione a questo consesso sindacale di un termine di riscontro per la proposizione di eventuali osservazioni tanto ravvicinato (10 giorni) e dichiaratamente perentorio ("entro e non oltre il 1° dicembre p.v.") non solo **appare in deciso contrasto** con le guarentigie sindacali riconosciute dalla norma, ma soprattutto fa trasparire una **non reale volontà di tesorizzare le osservazioni delle associazioni sindacali**.

Infatti, diventa praticamente impossibile non intravedere la fattispecie tipica della *fictio giuridica*, nel senso di ritenere per acquisito un *placet* che, di fatto, non solo non si esprime ma che non può certamente esprimersi perché attinente una tematica non esaminabile, in punto di compiutezza, a causa dell'esiguità del lasso temporale ***irregolarmente ed irritualmente*** indicato.

Non sfuggirà, infatti, a codesto autorevole interlocutore quanto la previsione normativa (art. 2 della Legge n. 241/1990) sia stringente al riguardo, laddove fissa in giorni 30 il termine di *default* per la conclusione del procedimento amministrativo, anche quando si riferisce al diritto di presentare osservazioni. Termine quest'ultimo, tra l'altro, non perentorio che consentirebbe almeno un approccio concreto e produttivo alla sensibile questione da parte di questa compagnia sindacale.

E proprio in tale contesto, peraltro, non può sottacersi come, anche ai fini del rispetto dei fondamentali principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, ben si sarebbe potuto valutare l'opportunità di richiedere la fattiva e qualificata partecipazione di questa Sigla sindacale militare, sempre nell'alveo delle competenze attribuite, **in una fase precedente** ovvero sia in quella specifica di architettura strutturale del provvedimento. Ciò avrebbe costituito un utile strumento sia per l'attività legislativa governativa -che si sarebbe avvantaggiata *ex ante* dell'analisi e dell'acquisizione di qualsivoglia osservazione utile da parte dell'organismo sindacale militare- sia per il corretto e legittimo esercizio da parte di SIM Marina delle funzioni sindacali militari espletate.

Pertanto, va da sé che questa associazione **non è stata messa nelle condizioni** di poter esprimere un proprio compiuto parere essendo la questione ridottasi ad una *fictio giuridica* che vede il ruolo sindacale relegato ad una "comparsata" amministrativa la cui finalità parrebbe solo quella di rendere gli atti -apparentemente- completi.

3. Fermo restando la ribadita necessità di avere, ora e per il futuro, almeno 30 giorni per esprimere il proprio avviso e nel **chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro** che possa speditamente approfondire ed evadere la questione in parola, si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti ed in attesa delle determinazioni in merito.

1° Dicembre 2025



**SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA
Il Sindacato delle Forze Navali e Costiere**

**OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA REVISIONE DELLO STRUMENTO
MILITARE DI CUI ALLA LEGGE 119/2022**

**LE CONDIZIONI ECONOMICHE e D'IMPIEGO DEL PERSONALE
VOLONTARIO VFI E VFT**

Da una prima lettura appare evidente che non è stata presa in considerazione la possibilità di intervenire per **migliorare le condizioni economiche** e di servizio del personale volontario.

Si tratta di aspetti che possono incidere notevolmente sulle scelte dei giovani potenziali arruolati e rendono più moderno il rapporto di impiego del personale volontario e tutelano il personale volontario e le loro famiglie.

Un modo più coinvolgente di accoglierli e fargli sentire che la Forza Armata è il luogo in cui possono sviluppare serenamente e con fiducia la loro professione e gestire positivamente la vita delle loro future famiglie.

Per quanto sopra **in allegato 2 le proposte di emendamento degli articoli:**

- 1479 (permessi per motivi di studio),
- 1504 (licenze straordinarie)
- 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata)
- 1792 Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata
- 1798 (retribuzioni allievi scuole e accademie militari)
- 1801 (indennità accessorie e benefici)
- 1807 (brevetti e specializzazioni)
- 1864 (trattamento pensionistico)

LE INDENNITA' SUPPLEMENTARI NEI PASSAGGI DI RUOLO

Come già segnalato allo Stato Maggiore Marina con lettera n. 044-N-2025 del 5 maggio 2025 (in allegato 3) permane il grave problema della mancata applicazione dell'art 4 comma 4 del DPR 255/1999 per quanto riguarda le indennità supplementari.

Per il personale della Marina Militare questo fatto, specie nella pregiata fattispecie d'impiego dell'imbarco, comporta una sostanziosa perdita economica e costituisce un fattore demotivante ai passaggi di ruolo.

Peraltro, recentemente Persomil con le disposizioni del 10 Novembre 2025 – avente ad oggetto il D.P.R. 52/2025 di recepimento del contratto triennale 2022–2024 – ha confermato espressamente l'applicabilità dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 255/1999 anche alle indennità supplementari, attribuendole nella misura più favorevole e confrontando esclusivamente gli inquadramenti economico-giuridici ante e post avanzamento.

Perdurando tale situazione, si ritiene che il decreto di cui trattasi potrebbe includere una norma che rimuove le valutazioni ostaive di Persomil all'argomento.

L'USCITA DAL SERVIZIO – INTRODUZIONE INDENNITA' NASPI

Altrettanto importante, anche per una equa ordinazione con il lavoro a tempo determinato del mondo civile, **l'introduzione della NASPI** per coloro che non proseguiranno nella carriera per qualunque motivo, anche meramente personale.

GLI ARRUOLAMENTI – SERGENTI A NOMINA DIRETTA

Relativamente alle nuove modalità di arruolamento da un esame sommario, dovuto al poco tempo a disposizione per valutare compiutamente gli effetti di quanto previsto, **non è condivisibile l'assunzione di sergenti a nomina diretta**.

Più opportuno a parere dello scrivente prevedere avanzamenti di ruolo, accompagnati da idonea formazione mirata allo scopo.

I PASSAGGI DI RUOLO – RICHIESTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO DELL'ART.2196-BIS DEL COM

Per il personale del ruolo Marescialli emerge la necessità di un transito nel ruolo Ufficiali quale compimento della carriera militare. A tale scopo sarebbe utile **l'attivazione del "ruolo esaurimento" di cui all'art 2210 del Codice dell'Ordinamento Militare**, mai alimentato, che consente di beneficiare di limiti di età più elevati per la cessazione dal servizio permanente. In detto ruolo potrebbe confluire, con apposita norma da prevedersi nello schema di Decreto in discussione, anche il personale RS proveniente dal grado di Luogotenente a seguito dell'articolo 2196-bis comma 1-bis del Codice dell'Ordinamento Militare. Si evidenzia, infatti, la forte delusione di detto personale, a causa di un impiego che non consente, dato il poco tempo a disposizione, in una crescita gerarchica significativa (questione già segnalata allo SMM con fg. 110 del 23 settembre u.s. (in allegato 4).

LA SEGRETERIA NAZIONALE



REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di emendamento art. 1479 del Codice dell'ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1479 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1479, dopo le parole: «*Al personale militare possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi straordinari retribuiti...*» sono aggiunte le seguenti: «*...ivi compresi i Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT), con pieno riconoscimento ai fini giuridici, economici e previdenziali.*»
2. È aggiunto il seguente comma: «*I permessi straordinari retribuiti concessi ai VFI/VFT per motivi di studio costituiscono titolo valido ai fini della progressione di carriera e sono riconosciuti ai fini previdenziali e pensionistici.*»

Tabella comparativa – Art. 1479 TUOM

Testo vigente (art. 1479 TUOM – Permessi per motivi di studio)

«*Al personale militare possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi di studio, per sostenere esami e per la preparazione degli stessi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.*»

Proposta di emendamento (SIM Marina)

«*Ai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT) sono riconosciuti, al pari del personale in servizio permanente effettivo (SPE), permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi di studio, per sostenere esami e per la preparazione degli stessi. I permessi sono concessi senza limitazioni percentuali o riduzioni, compatibilmente con le esigenze di servizio, e costituiscono titolo valido ai fini della progressione di carriera e del riconoscimento previdenziale.*»

Relazione Illustrativa

L'articolo 1479 TUOM disciplina i permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, ma non prevede esplicitamente l'estensione ai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT). Questa lacuna normativa genera una disparità di trattamento rispetto al personale in servizio permanente effettivo (SPE), pur a parità di mansioni e responsabilità.

La proposta di emendamento mira a:

- estendere ai VFI/VFT il diritto ai permessi straordinari retribuiti per motivi di studio;
- garantire che tali permessi siano riconosciuti ai fini della progressione di carriera e della contribuzione previdenziale;
- favorire la formazione e la crescita professionale dei volontari, incentivando la permanenza nelle Forze Armate e nella Guardia Costiera.

Questa modifica è fondamentale per:

- assicurare **equità giuridica e sociale** tra tutte le categorie di personale militare;
- valorizzare il percorso formativo dei VFI/VFT come parte integrante della carriera militare;
- rafforzare la coesione e la professionalità del sistema Difesa, rendendo più appetibile la permanenza nelle Forze Armate.



Proposta di emendamento art. 1504 del Codice dell'ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1504 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1504, dopo le parole: «*Al personale militare possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze straordinarie...*» sono aggiunte le seguenti: «*...ivi compresi i Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT), con pieno riconoscimento ai fini giuridici, economici e previdenziali.*»
2. È aggiunto il seguente comma: «*Le licenze straordinarie per motivi familiari e personali comprendono anche quelle parentali e di assistenza familiare, riconosciute ai VFI/VFT al pari del personale in servizio permanente effettivo (SPE).*»

Tabella comparativa – Art. 1504 COM

Testo vigente (art. 1504 COM – Licenze straordinarie per motivi familiari e personali)

«*Al personale militare possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze straordinarie per motivi familiari e personali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.*»

Proposta di emendamento (SIM Marina)

«*Ai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT) sono riconosciute, al pari del personale in servizio permanente effettivo (SPE), licenze straordinarie per motivi familiari e personali, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le licenze comprendono anche quelle parentali e di assistenza familiare, con pieno riconoscimento ai fini giuridici, economici e previdenziali.*»

Relazione Illustrativa

L'articolo 1504 COM disciplina le licenze straordinarie per motivi familiari e personali, ma non prevede esplicitamente l'estensione ai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT). Questa omissione genera una disparità di trattamento rispetto al personale in servizio permanente effettivo (SPE), pur a parità di mansioni e responsabilità.

La proposta di emendamento mira a:

- estendere ai VFI/VFT il diritto alle licenze straordinarie per motivi familiari e personali;
- includere esplicitamente le **licenze parentali e di assistenza familiare**, oggi non riconosciute;
- garantire che tali licenze siano pienamente valide ai fini giuridici, economici e previdenziali.

Questa modifica è fondamentale per:

- assicurare **equità sociale e familiare** tra tutte le categorie di personale militare;
- tutelare i diritti dei volontari e delle loro famiglie;
- incentivare la permanenza dei VFI/VFT nelle Forze Armate e nella Guardia Costiera.

Proposta di emendamento art 1791 del Codice dell'Ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1791 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1791 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «è corrisposta una paga londa giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposto uno stipendio mensile, con inquadramento nei primi livelli parametrici del personale in servizio permanente effettivo (SPE), determinato con decreto del Ministro della Difesa».
2. Al comma 2, le parole: «In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di 50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai volontari in ferma prefissata iniziale e triennale (VFI/VFT) che prestano servizio in reparti aventi particolari caratteristiche operative è attribuita una indennità mensile, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della Difesa».
3. Al comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: a) «uno stipendio calcolato secondo i parametri stipendiali previsti per il grado iniziale del personale in servizio permanente effettivo, con riferimento ai livelli parametrici individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1»; b) «gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale del personale in servizio permanente effettivo, nella misura stabilita dal medesimo decreto».

Tabella comparativa – Art. 1791 COM

Testo vigente (art. 1791 COM)

Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata). –

1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga londa giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di 50 euro.
3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:
 - a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;
 - b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Proposta di emendamento (SIM Marina)

Art. 1791 (Retribuzione e inquadramento dei volontari in ferma prefissata). –

1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e triennale (VFI/VFT) non è corrisposta una paga giornaliera, bensì uno **stipendio mensile**, con inquadramento nei primi livelli parametrici del personale in servizio permanente effettivo (SPE).
2. I parametri stipendiali e gli assegni a carattere fisso e continuativo saranno determinati con successivo decreto ministeriale, in misura proporzionata e coerente con le mansioni svolte dai VFI/VFT.
3. Il trattamento economico dei VFI/VFT è pertanto ricondotto al sistema retributivo del personale in SPE, garantendo uniformità e superando l'attuale regime della "paga".

Relazione Illustrativa

L'articolo 1791 del Codice dell'Ordinamento Militare disciplina attualmente la retribuzione dei volontari in ferma prefissata (iniziale e triennale) attraverso il sistema della *paga giornaliera*, calcolata in percentuale rispetto allo stipendio iniziale del personale in servizio permanente effettivo (SPE). Tale impostazione, risalente a un modello ormai superato, si rivela oggi gravemente inadeguata rispetto alle funzioni e responsabilità effettivamente svolte dai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT).

La paga giornaliera:

- non garantisce un trattamento economico stabile e dignitoso;
- esclude i VFI/VFT dal sistema retributivo ordinario, con conseguente disparità rispetto al personale in SPE;
- non consente l'accesso a benefit, indennità accessorie e strumenti di welfare contrattuale;
- non valorizza gli anni di servizio ai fini previdenziali e pensionistici.

La proposta di emendamento mira a **superare il regime della paga** e a ricondurre i VFI/VFT al sistema retributivo del personale in SPE, attraverso:

- l'inquadramento nei primi livelli parametrici del servizio permanente effettivo;
- la corresponsione di uno **stipendio mensile** e non di una paga giornaliera;
- la definizione dei parametri stipendiali e degli assegni fissi e continuativi con successivo decreto ministeriale, in modo da garantire proporzionalità e coerenza con le mansioni svolte.

Questa modifica si rende necessaria per:

- assicurare **equità di trattamento** tra personale che svolge mansioni identiche;
- incentivare la permanenza dei VFI/VFT nelle Forze Armate e nella Guardia Costiera, rafforzando la coesione e la professionalità del sistema Difesa;
- impedire forme di sfruttamento implicito derivanti da un regime economico non più adeguato;
- mantenere l'appetibilità della carriera militare rispetto ad altre forze ad ordinamento militare e civile.

Proposta di emendamento art. 1792 del Codice dell'ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*Per i volontari in ferma prefissata iniziale e triennale (VFI/VFT), l'impiego oltre le normali attività giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, dà luogo a recupero o a corresponsione di compensi accessori, secondo le medesime modalità previste per il personale in servizio permanente effettivo (SPE).*»
2. Al comma 2, le parole: «*con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente*» sono sostituite dalle seguenti: «*con il compenso per lavoro straordinario nella misura piena prevista per il grado iniziale del personale in servizio permanente effettivo (SPE), senza riduzioni percentuali.*»
3. Al comma 3, le parole: «*in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti*» sono sostituite dalle seguenti: «*nella misura integrale prevista per il grado iniziale del personale in servizio permanente effettivo (SPE)*».
4. Al comma 5, le parole: «*calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente*» sono sostituite dalle seguenti: «*corrisposte nella misura integrale prevista per il grado iniziale del personale in servizio permanente effettivo (SPE)*».
5. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «*6-bis. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e triennale (VFI/VFT) è riconosciuto un premio di congedamento proporzionato agli anni di servizio prestati, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della Difesa.*»

Tabella comparativa – Art. 1792 COM

Testo vigente (art. 1792 COM)

Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata). –

1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in raffferma, l'impiego oltre le normali attività giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di un'indennità forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati.
2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro

Proposta di emendamento (SIM Marina)

Art. 1792 (Retribuzione accessoria e indennità dei volontari in ferma prefissata). –

1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e triennale (VFI/VFT) è riconosciuto il medesimo regime di retribuzione accessoria previsto per il personale in servizio permanente effettivo (SPE), con piena corresponsione di indennità per straordinari, turni, guardie e impieghi operativi.
2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite integralmente con il compenso per lavoro straordinario, secondo le modalità e i limiti previsti per il personale in SPE, senza riduzioni percentuali.
3. Ai VFI/VFT spettano i compensi forfetari di guardia e di impiego nella misura piena prevista per il grado iniziale del personale in SPE.

Testo vigente (art. 1792 COM)

settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo.

3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.

4. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in raffferma nelle misure fisse ivi previste.

5. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

7. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.

Proposta di emendamento (SIM Marina)

4. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, ove spettanti, sono corrisposte ai VFI/VFT nella misura integrale prevista per il grado iniziale del personale in SPE.

5. Ai VFI/VFT spetta l'indennità di rischio prevista dal regolamento di cui al DPR 5 maggio 1975, n. 146, nella misura piena.

6. È riconosciuto ai VFI/VFT un premio di congedamento proporzionato agli anni di servizio prestati, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della Difesa.

Relazione Illustrativa

L'articolo 1792 COM disciplina la retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata, prevedendo indennità ridotte e percentuali inferiori rispetto al personale in servizio permanente effettivo (SPE). Tale impostazione genera una evidente **disparità di trattamento**, pur a parità di mansioni e responsabilità.

La proposta di emendamento mira a:

- superare il sistema riduttivo delle indennità (paga forfetaria, percentuali al 70% o 80%);
- riconoscere ai VFI/VFT il medesimo regime di retribuzione accessoria del personale in SPE;

- garantire la corresponsione integrale di straordinari, indennità operative e di rischio;
- introdurre un **premio di congedamento proporzionato agli anni di servizio**, oggi assente, quale misura di equità e valorizzazione del percorso svolto.

Questa modifica è fondamentale per:

- assicurare **equità giuridico-economica** tra personale che svolge funzioni identiche;
- incentivare la permanenza dei VFI/VFT nelle Forze Armate e nella Guardia Costiera;
- impedire forme di sfruttamento implicito derivanti da compensi ridotti e non proporzionati;



Proposta di emendamento art. 1798 del Codice dell'ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1798 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1798 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «*sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente*» sono sostituite dalle seguenti: «*è corrisposto uno stipendio mensile, con inquadramento nei primi livelli parametrici del personale in servizio permanente effettivo (SPE), determinato con decreto del Ministro della Difesa*».

Tabella comparativa – Art. 1798 COM

Testo vigente (art. 1798 COM)

Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). –

1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Proposta di emendamento (SIM Marina)

Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). –

1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è corrisposto uno **stipendio mensile**, con inquadramento nei primi livelli parametrici del personale in servizio permanente effettivo (SPE), in sostituzione della paga giornaliera.
2. I parametri stipendiali e gli assegni a carattere fisso e continuativo sono determinati con decreto del Ministro della Difesa, in misura proporzionata e coerente con le mansioni e il percorso formativo svolto dagli allievi.

Relazione Illustrativa

L'articolo 1798 COM disciplina la retribuzione degli allievi delle scuole e accademie militari attraverso il sistema della *paga giornaliera*, calcolata in percentuale rispetto allo stipendio iniziale del personale in SPE. Tale impostazione risulta oggi inadeguata e penalizzante, poiché:

- non garantisce un trattamento economico stabile e dignitoso;
- esclude gli allievi dal sistema retributivo ordinario;
- non valorizza il percorso formativo e l'impegno richiesto durante la fase di addestramento.

La proposta di emendamento mira a:

- sostituire la paga giornaliera con uno **stipendio mensile**;
- inquadrare gli allievi nei primi livelli parametrici del personale in SPE;
- demandare a decreto ministeriale la definizione dei parametri stipendiali e degli assegni fissi e continuativi, in proporzione alle mansioni e al percorso formativo.

Questa modifica è fondamentale per:

- garantire **equità di trattamento** tra allievi e personale in SPE;
- incentivare la scelta e la permanenza nelle carriere militari;
- valorizzare il percorso di formazione come parte integrante della carriera militare.

Proposta di emendamento art. 1801 del Codice dell'ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1801, dopo le parole: «*Al personale militare possono essere corrisposte indennità accessorie e benefici...*» sono aggiunte le seguenti: «*...ivi compresi i Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT), con pieno riconoscimento degli strumenti di welfare contrattuale e dei benefici sociali previsti per il personale in servizio permanente effettivo (SPE).*»
2. È aggiunto il seguente comma: «*Ai VFI/VFT spettano, al pari del personale in SPE, buoni pasto, permessi retribuiti per esigenze familiari, assistenza sanitaria integrativa, agevolazioni abitative e previdenziali, nonché ulteriori strumenti di welfare contrattuale stabiliti in sede di concertazione.*»

Tabella comparativa – Art. 1801 COM

Testo vigente (art. 1801 COM – Indennità varie)

«*Al personale militare possono essere corrisposte indennità accessorie e benefici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai provvedimenti di concertazione.*»

Proposta di emendamento (SIM Marina)

«*Ai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT) sono riconosciute, al pari del personale in servizio permanente effettivo (SPE), tutte le indennità accessorie e i benefici previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti di concertazione, inclusi strumenti di welfare contrattuale (buoni pasto, sostegno familiare, assistenza sanitaria integrativa, agevolazioni abitative e previdenziali).*»

Relazione Illustrativa

L'articolo 1801 COM disciplina genericamente le indennità accessorie e i benefici per il personale militare, ma non prevede esplicitamente l'estensione ai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT). Questa lacuna normativa ha comportato negli anni una gestione riduttiva, che esclude i volontari da strumenti di welfare contrattuale e da benefici sociali riconosciuti al personale in SPE.

La proposta di emendamento mira a:

- estendere ai VFI/VFT il diritto a tutte le indennità accessorie e ai benefici previsti per il personale in SPE;
- includere esplicitamente strumenti di welfare contrattuale (buoni pasto, assistenza sanitaria integrativa, sostegno familiare, agevolazioni abitative e previdenziali);
- garantire un trattamento giuridico ed economico equo e dignitoso, incentivando la permanenza nelle Forze Armate e nella Guardia Costiera.

Questa modifica è fondamentale per:

- assicurare **equità sociale ed economica** tra tutte le categorie di personale militare;
- tutelare i diritti dei volontari e delle loro famiglie;

Proposta di emendamento art. 1807 del Codice dell'ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1807, dopo le parole: «*Al personale militare...*» sono aggiunte le seguenti: «*...ivi compresi i Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT)...*»
2. È aggiunto il seguente comma: «*Le indennità per brevetti e specializzazioni spettano ai VFI/VFT nella misura piena prevista per il grado iniziale del personale in servizio permanente effettivo (SPE) e sono riconosciute ai fini della progressione di carriera e della contribuzione previdenziale.*»

Tabella comparativa – Art. 1807 COM

Testo vigente (art. 1807 COM –

Indennità per brevetti e specializzazioni)

«*Al personale militare sono corrisposte indennità per il possesso di brevetti e specializzazioni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai provvedimenti di concertazione.*»

Relazione Illustrativa

L'articolo 1807 COM disciplina le indennità per brevetti e specializzazioni, ma non prevede esplicitamente l'estensione ai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT). Questa omissione genera una disparità di trattamento rispetto al personale in servizio permanente effettivo (SPE), pur a parità di competenze e responsabilità.

La proposta di emendamento mira a:

- estendere ai VFI/VFT il diritto alle indennità per brevetti e specializzazioni;
- garantire la corresponsione integrale delle indennità nella misura prevista per il personale in SPE;
- riconoscere tali indennità come titolo valido ai fini della progressione di carriera e della contribuzione previdenziale.

Questa modifica è fondamentale per:

- assicurare **equità professionale ed economica** tra tutte le categorie di personale militare;
- valorizzare le competenze acquisite dai volontari durante il servizio;
- incentivare la formazione e la specializzazione dei VFI/VFT, rafforzando la professionalità del sistema Difesa.

Proposta di emendamento art. 1864 del Codice dell'ordinamento Militare

Emendamento all'articolo 1864 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1864, dopo le parole: «*Il personale militare in servizio permanente effettivo...*» sono aggiunte le seguenti: «*...e i Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT)...*»
2. È aggiunto il seguente comma: «*Gli anni di servizio prestati come VFI/VFT sono riconosciuti ai fini previdenziali e pensionistici, con contribuzione figurativa e valorizzazione ai fini della carriera e della ricostruzione contributiva.*»

Tabella comparativa – Art. 1864 COM

Testo vigente (art. 1864 COM – Trattamento pensionistico del personale militare)

«*Il personale militare in servizio permanente effettivo ha diritto al trattamento pensionistico secondo le norme generali vigenti per il pubblico impiego, con le specificità previste dal presente codice.*»

Proposta di emendamento (SIM Marina)

«*Il personale militare in servizio permanente effettivo e i Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT) hanno diritto al trattamento pensionistico secondo le norme generali vigenti per il pubblico impiego, con le specificità previste dal presente codice. Gli anni di servizio prestati come VFI/VFT sono pienamente riconosciuti ai fini previdenziali e pensionistici, con contribuzione figurativa e valorizzazione ai fini della carriera.*»

Relazione Illustrativa

L'articolo 1864 COM disciplina il trattamento pensionistico del personale militare, limitandolo al personale in servizio permanente effettivo (SPE). Non prevede alcun riconoscimento degli anni di servizio prestati dai Volontari in Ferma Iniziale e Triennale (VFI/VFT), generando una grave disparità di trattamento.

La proposta di emendamento mira a:

- estendere ai VFI/VFT il diritto al trattamento pensionistico previsto per il personale militare;
- riconoscere gli anni di servizio prestati come VFI/VFT ai fini previdenziali e pensionistici;
- introdurre la contribuzione figurativa e la valorizzazione degli anni di servizio ai fini della carriera e della ricostruzione contributiva.

Questa modifica è fondamentale per:

- garantire **equità previdenziale** tra personale che svolge funzioni identiche;
- tutelare i diritti dei volontari e delle loro famiglie;
- incentivare la permanenza dei VFI/VFT nelle Forze Armate e nella Guardia Costiera, rendendo più appetibile la carriera militare;
- rafforzare la coesione e la professionalità del sistema Difesa.



Proposta di Integrazione al Decreto

D'iniziativa dell'APCSM SiULM Aeronautica

Disposizioni integrative in materia di reclutamento, avanzamento e trattamento economico del personale non dirigente delle Forze armate

1 - Reclutamento nel ruolo Marescialli

Fino al 2033 sono abrogati i limiti di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei Marescialli delle Forze armate.

Fino al 31 dicembre 2033, il Ministero della difesa indice annualmente uno o più concorsi per titoli, riservati al personale avente almeno 25 anni di servizio e appartenente ai ruoli:

dei Sergenti;

dei Graduati.

Tali concorsi sono finalizzati alla valorizzazione delle professionalità acquisite e alla soddisfazione delle esigenze funzionali delle Forze armate.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Ministero della difesa acquisisce il numero complessivo dei Marescialli cessati dal servizio attivo nell'anno precedente.

Sulla base di tale dato, l'Amministrazione della difesa bandisce i concorsi di cui al comma 3, prevedendo una riserva di posti pari ad almeno il cinquanta per cento del numero dei Marescialli cessati dal servizio nell'anno precedente.

2 - Riordino degli sbocchi di carriera del personale Graduato

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema di avanzamento del personale appartenente alla categoria dei Graduati è ridefinito secondo i principi di continuità ordinamentale e funzionale.



In tale ambito, il grado apicale della categoria dei Graduati è individuato nel grado e nella qualifica apicale del ruolo dei Sergenti.

La presente disposizione è finalizzata a rendere omogenea la progressione di carriera e a superare l'attuale stagnazione dei percorsi professionali, in quanto la qualifica apicale del ruolo dei Graduati viene raggiunta mediamente intorno ai trentotto anni di età, lasciando al personale un arco temporale di circa ventidue anni privo di ulteriori possibilità di avanzamento naturale.

L'innalzamento del grado apicale garantisce un adeguato impulso motivazionale a tutto il personale del ruolo e favorisce una più efficiente valorizzazione delle competenze maturate.

3 - Ridefinizione dell'apice di carriera dei Sergenti

In armonizzazione con il comma 3:

- il grado apicale del ruolo Sergenti è stabilito nel grado di Maresciallo Capo

4 - Disposizioni in favore del personale appartenete al ruolo Maresciallo.

Al fine di valorizzare le professionalità del personale appartenente al ruolo dei Marescialli delle Forze armate, transitato nel ruolo dei Marescialli, che abbia maturato almeno trent'anni di servizio, è riconosciuto l'assegno aggiuntivo pensionabile previsto per il grado di maresciallo capo. Tale disposizione è volta a compensare la mancata progressione economica derivante dall'assetto parametrale previgente.

5 - Attribuzione della qualifica di Primo Luogotenente ai Luogotenenti delle Forze armate

Nuova formulazione Art. 2251-quater

Il personale che ha assunto il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e che non si trovi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 1051 del decreto del Presidente della



Repubblica 15 marzo 2010, n. 66, è inserito in un'aliquota straordinaria con decorrenza 1° ottobre 2017. La qualifica di primo luogotenente è attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017.

Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, è richiesto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti, un periodo di permanenza minima nel grado **ridotto di un anno** rispetto a quello vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, in assenza di elementi impeditivi di cui all'articolo 1051, il luogotenente che si trovi a diciotto mesi dal limite ordinamentale è comunque inserito nella relativa aliquota e la qualifica di primo luogotenente è attribuita con decorrenza dal giorno successivo al compimento del suddetto termine.

Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado al 1° gennaio sono inclusi in un'aliquota formata al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei requisiti minimi di permanenza **ridotti di un anno**.

Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di avanzamento per i motivi di cui all'articolo 1051 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo V del titolo VII in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

I luogotenenti esclusi per la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti stessi; la qualifica di primo luogotenente decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

Restano ferme, ove applicabili, le decorrenze e gli ordini di iscrizione in ruolo stabiliti per gli anni 2020 e 2027, purché compatibili con la riduzione dei periodi minimi di permanenza nel grado.

6 - Istituzione del “Ruolo Direttivo”

È istituito, in via ordinaria, il Ruolo Direttivo delle Forze armate, finalizzato alla valorizzazione delle competenze professionali, tecniche e gestionali del personale non dirigente, nel rispetto dei principi di efficienza, organicità e funzionalità richiamati dalla legge di delega.

L'accesso al Ruolo Direttivo avviene tramite:

concorso pubblico, oppure

concorso interno,

entrambi con requisito minimo del possesso della laurea triennale.



Ai concorsi interni è riservata una quota non inferiore al 40 per cento dei posti messi a concorso.

Il grado apicale del Ruolo Direttivo è individuato nel grado di Capitano.

Disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2033

Fino al 31 dicembre 2033, al personale che riveste il grado di Luogotenente o Primo Luogotenente, in possesso di almeno venticinque anni di servizio, è riconosciuta, al fine di valorizzare la mancata progressione di carriera maturata negli anni precedenti, la seguente parametrizzazione economica:

Luogotenente: parametro 160;

Primo Luogotenente: parametro 170.

Disposizioni a regime dal 1° gennaio 2034

A decorrere dal 1° gennaio 2034, ai militari appartenenti al Ruolo Direttivo secondo il nuovo sistema ordinamentale, che sopprime il grado di Sottotenente per il personale proveniente dal ruolo dei Luogotenenti, e che abbiano maturato almeno venticinque anni di servizio, è attribuita la seguente parametrizzazione economica:

Tenente: parametro 160;

Capitano: parametro 170.

Istrana, lì 01/12/2025.

**Il Segretario Generale Nazionale
SiULM AERONAUTICA
Luigi TESONE**

SiULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Divisione Julia, n°46 - 31036 Istrana (TV) - Tel +393478280691
PEC: siulm@pec.it - E-MAIL: segretariogeneraleinterforze@siulm.it



Unione Sindacale delle Associazioni Militari Aeronautica

C.F. 94175040263 Associazione iscritta all'Albo A.P.C.S.M. Min. Difesa con il n. 19

Tel. +39 06 56549117 www.usami-aeronautica.it

email: info@usami-aeronautica.it - usami@pec.usami-aeronautica.it

AI MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro
ROMA
udc@postacert.difesa.it

e, per conoscenza: Allo STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Relazioni Sindacali

ROMA
stamadifesa@postacert.difesa.it
primo.relazionisindacali@smd.difesa.it

Prot: USAMI-AM/0632 datato 1 Dicembre 2025

Allegati: //

Oggetto: Osservazioni/Parere Schema di decreto legislativo.

Rife: Schema di decreto legislativo in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n.201, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

In merito allo “schema di decreto” a riferimento, trasmesso a questa Associazione per la preventiva informazione, USAMI-Aeronautica ha interesse a segnalare alcuni accorgimenti/miglioramenti normativi che riteniamo necessari a garantire una maggiore tutela al militare-lavoratore.

1. OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE

1.1. Alloggiamento e pernottamento militari nel periodo di formazione - art. 1 comma 1 lettera a) schema del d.lgs.

Questa O.S. ha già avuto modo di rappresentare allo Stato Maggiore Aeronautica e all’Ufficio Relazioni Sindacali SMD una problematica relativa ai frequentatori dei corsi marescialli e ufficiali ai quali viene imposto l’obbligo di accasermamento e contestualmente l’onere di sostenere le spese di alloggio e vitto. La problematica non ha mai avuto soluzione malgrado questa associazione abbia puntualmente indicato altresì i riferimenti normativi che dovrebbero garantire vitto e alloggio gratuiti.

Riteniamo pertanto che la questione “interpretativa” debba essere risolta con modifica del c.o.m. che affermi la gratuità di vitto e alloggio in tutto il periodo di formazione in caso di accasermamento.

1.2. Nomine dirette Marescialli e Sergenti - art. 1 comma 1 lettere f), h) e art. 2 schema d.lgs.

Esprimiamo parere contrario alle assunzioni per nomina diretta dei Marescialli e Sergenti - art. 1 lettere f) ed h) schema d.lgs.

Il sistema di avanzamento dei ruoli non direttivi è fortemente penalizzante e fonte di diffuso malumore causato dalla frustrazione professionale conseguente alle limitate possibilità di transito tra ruoli e alla totale mancanza di sviluppo di carriera dei gradi apicali.

Un'altra questione critica è rappresentata dalle conseguenze della partecipazione ai concorsi per i ruoli superiori dei non dirigenti, che comportano un trasferimento ad altra sede. La maggior parte del personale interessato ha già maturato numerosi anni di servizio e possiede un'età avanzata, e ha stabilizzato la propria vita familiare nelle prossimità del reparto di appartenenza. Ora, giacché la Forza Armata non è in grado di assicurare il dovuto supporto logistico assistenziale ed economico, la partecipazione ai concorsi per i ruoli superiori non ha alcun appeal e diventa principalmente motivo di mortificazione economica e familiare.

Ne consegue che è logico e coerente, in un contesto di valorizzazione del personale, in primo luogo alimentare i ruoli a mezzo concorsi per soli titoli alimentati dagli appartenenti dai ruoli inferiori assicurando, nel contempo, la scelta al momento di adesione ai bandi che permetta di aderire ad un transito senza movimentazione (almeno il 50%).

1.3 Concorsi straordinari per titoli accesso ruolo Marescialli fino al 2033 (art. 1 comma 1 lettera g) schema di d.lgs.)

Apprezziamo sicuramente la proposta normativa, tuttavia, riteniamo debba essere modificata con la possibilità di aderire anche al personale del ruolo graduati e sergenti con il diploma quinquennale, aumentando nel contempo l'aliquota dal 20 al 50% dei posti disponibili, ed estendendo la partecipazione anche ai volontari in ferma prefissata con almeno 12 mesi di anzianità.

1.4. Alimentazione ruolo Sergenti con concorsi straordinari - art. 1 comma 1 schema d.lgs.

È necessario ed urgente motivare il personale in ferma prefissata e per assicurare la loro permanenza nelle Forze Armate, in particolare modo per l'Aeronautica militare che soffre già oggi una carenza di personale specialista, mentre è imminente un massiccio esodo del personale anziano arruolato negli anni '80 e '90.

I Volontari in ferma prefissata possono essere una soluzione immediata e senza costi per riequilibrare l'emorragia di personale specialista.

Questa Associazione propone pertanto che al pari di quanto sopra esposto, si permetta al personale volontario di accedere al ruolo Sergenti con concorso per soli titoli e con un'anzianità minima di 12 mesi.

1.5. Estensione al personale volontario in ferma prefissata dei diritti previsti dagli accordi contrattuali del personale del quadro permanente

Il ruolo volontari in ferma prefissata soffre notoriamente un esodo verso le Forze di Polizia già nel periodo di ferma iniziale.

Riteniamo che ciò sia dovuto alla mortificazione che viene riservata a tale ruolo, in ordine al trattamento economico fondamentale ed accessorio, alla mancanza di un orario di lavoro, ovvero alla mancata estensione dei diritti contrattuali riconosciuti al personale del quadro permanente.

Abbiamo accertato che numerosi Volontari, ed in particolare coloro che sono impiegati nei servizi di vigilanza armata, possono superare ordinariamente le 70-80 ore di lavoro settimanali.

Questa Associazione ritiene pertanto che sia urgente un'integrazione normativa dello schema di decreto, che preveda l'estensione a tutto il personale in ferma prefissata dell'orario di lavoro riconosciuto al quadro permanente, e l'estensione di tutto il trattamento economico fondamentale e accessorio e dei diritti normativi previsti dagli accordi contrattuali di cui al D.lgs. 195/1995.

1.6 Diritto al percepimento dei sei scatti sulla buonuscita di chi transita di ruolo

L'articolo 1 comma 15 bis d.l. 379/1987 riconosce il diritto ai cc.dd. sei scatti sull'indennità di buonuscita del personale appartenente al ruolo Graduati, Sergenti e Marescialli, tale emolumento viene corrisposto nei casi di congedo per limiti di età, infermità e decesso.

La norma è stata scritta in un'epoca storica in cui non era vigente il d.lgs. 196/1995 che per le Forze Armate ha diviso i sottufficiali/specialisti in tre ruoli, Graduati, Sergenti e Marescialli, pertanto una interpretazione normativa dovrebbe adeguarsi alla riforma dei ruoli assicurando ad ogni ruolo il diritto in argomento. Tuttavia, si pone il problema del personale che transita ai ruoli superiori in età avanzata tale che non gli permetterebbe di raggiungere il grado più elevato del ruolo, in ciò alimentando dubbi interpretativi su un testo normativo che nel tempo storico si riferiva ai gradi apicali. Ne consegue la necessità di introdurre nello schema di decreto in analisi, una esplicita previsione normativa che permetta il godimento del beneficio in titolo anche al personale che transitando ai ruoli superiori non riesce a raggiungere il grado apicale, ciò all'evidente fine di non creare sperequazioni e di non mortificare la scelta di carriera derivante dal passaggio di grado/ruolo.

2. OSSERVAZIONI FINALI

A questa Organizzazione Sindacale sono certamente noti i limiti imposti dalla legge delega n. 201/2023, si ritiene, comunque che le proposte sopra indicate siano pienamente compatibili con i relativi principi; tuttavia, rappresentano una soluzione temporanea a breve termine che consente solo di “tamponare” la grave carenza cronica di personale e la diffusa demotivazione dovuta alle mortificazioni economiche e di carriera.

E’ pertanto doveroso osservare che debba ritenersi urgente un intervento parlamentare strutturale che riveda interamente le carriere prevedendo una carriera unica per il personale non dirigente dal grado più basso fino a quello di Capitano, con una radicale revisione del trattamento economico che permetta una adeguata valorizzazione professionale e renda appetibile la professione militare anche ai cittadini più qualificati e più dotati in termini di titoli e capacità, offrendo riscontro alle ambizioni personali che possono dare un sicuro contributo al miglioramento dell’efficienza dello strumento militare.

Riteniamo, infine indispensabile che siano introdotte modifiche normative che valorizzino i titoli e le abilità professionali posseduti dal Personale militare prevedendo un impiego “elastico” a domanda, che permetta all’Amministrazione l’utilizzo di tali professionalità a prescindere dal ruolo di appartenenza.

La scrivente Organizzazione Sindacale rimane a disposizione per ogni utile approfondimento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
U.S.A.M.I. AERONAUTICA
Dott. Enzo Trevisiol



Prot. N. 154-A /SG

2 DICEMBRE 2025

Oggetto: Doglianze sul metodo adottato nei confronti delle APCSM. Schema di decreto legislativo in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale – art. 1, comma 1, legge 28 novembre 2023 n. 201.

A: VEDI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Egregio Generale,

in qualità di Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari, i sottoscritti Segretari Generali formulano le seguenti osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo trasmesso in data 21 novembre, concernente la revisione dello strumento militare nazionale – art. 1, comma 1, legge 28 novembre 2023 n. 201.

I Segretari Generali espongono quanto segue.

1. Impossibilità di svolgere un’analisi completa e proiettata al futuro

In considerazione della scarsa tempistica avuta a disposizione (sei giorni lavorativi), della complessità della Riforma che incide su diverse prerogative sindacali e della mancanza di informazioni adeguate nella documentazione ricevuta, non è stato possibile per queste APCSM effettuare una valutazione completa e responsabile di dettaglio.

2. Tuttavia, per una condivisa partecipazione dopo un’analisi generale del provvedimento, si rappresenta preliminarmente che in linea complessiva le Associazioni condividono l’impianto della riforma, riconoscendone l’obiettivo di favorire una più ordinata progressione di carriera e una migliore gestione delle dotazioni organiche, in coerenza con il modello professionale previsto al 2033.

Pur in tale considerazione, si ritiene doveroso segnalare le seguenti circostanziate prime osservazioni.

1. Articolo 1798, comma 6-bis

Condividendo quanto proposto per gli allievi Ufficiali d’Accademia, si propone l’estensione della medesima disciplina anche agli Allievi delle Scuole Marescialli, i quali si trovano nella stessa condizione di “stato” giuridico degli Allievi delle Accademie, condividendone percorso formativo, vincoli e struttura ordinativa.

L’esclusione di tali equitativi presupposti determinerebbe di fatto una disparità di trattamento non giustificata sul piano ordinamentale.

2. Articolo 2197 septies – Reclutamento nel ruolo Sergenti

USMIA Esercito, Marina e SAM **non condividono** la formulazione proposta, poiché:

- a. non viene consentita ai Volontari e Graduati in ferma, idonei ma non vincitori, la possibilità di concorrere al reclutamento nel ruolo Sergenti di Forze Armate diverse da quella di provenienza;
- b. si privilegia, di fatto, il reclutamento di personale civile, a discapito di personale già selezionato, formato e pienamente integrato nel sistema Difesa;
- c. si rinuncia alla valorizzazione di un investimento formativo ed economico già sostenuto dall'Amministrazione.

Le APCSM firmatarie ritengono che la riforma debba invece favorire **una piena capitalizzazione delle professionalità interne con uno studio più approfondito**, nell'ottica di una più razionale gestione del personale e di una progressione realmente meritocratica.

Conclusioni

Queste APCSM nel confermare la necessità di mirati e più dettagliati incontri restano a disposizione per indifferibili approfondimenti tecnici.

Consapevoli della necessità di modernizzare lo strumento militare, non si può dunque allo stato esprimere compiutamente, più particolareggiato approfondimento poiché non sono state assicurate le sufficienti condizioni informative e partecipative indispensabili.

Ribadiamo che un processo riformatore di tale portata richiede tempi congrui, documentazione completa e piena sinergia tra Amministrazione e rappresentanze sindacali, per i quali in difetto alla convocazione del tavolo auspicato, si rende noto che queste APCSM eserciteranno le proprie prerogative di tutela istituzionali previste dall'Ordinamento.

Per USMIA EI - MM

Il Segretario Generale USMIA Esercito
1° Lgt (EI) Leonardo Nitti

Il Segretario Generale USMIA Marina e GC
1° Lgt. (MM) Roberto MANGIONE

Per SAM

Il Segretario Generale SAM
Grad.Ca. Antonino DUCA

Elenco Indirizzi

A:

- **Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa**
Palazzo Baracchini
Via XX settembre, 8, 00187 Roma
udc@postacert.difesa.it

e, per conoscenza:

- **Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa**
Stato Maggiore della Difesa,
Via XX Settembre 123/a, 00187 ROMA
stamatadifesa@postacert.difesa.it
- **Sig. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito**
Stato Maggiore dell'Esercito,
Via XX Settembre 123/a, 00187 ROMA
statesercito@postacert.difesa.it
- **Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare**
Stato Maggiore della Marina,
Piazza della Marina, 4, 00196 ROMA
maristat@postacert.difesa.it

